SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 191

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 19 agosto 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

**Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).**

## SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Autorità per le garanzie nelle comunicazioni



### Commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre, 4 e 27/28 novembre 2008



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:



### Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:



### Provincia autonoma di Trento:



### Camera di commercio di Firenze:

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 149

### Agenzia italiana del farmaco

**Modificazione dell'autorizzazioe all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Elidel»** *(09A09625)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ombex»** *(09A09626)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Polioinfanrix»** *(09A09627)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sertralina Sandoz»** *(09A09628)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Isotretinoina EG»** *(09A09629)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ramipril Idroclorotiazide Sandoz»** *(09A09630)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lamotrigina Arrow»** *(09A09631)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lamotrigina Breath»** *(09A09632)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gabapentin Ranbaxy»** *(09A09633)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zyvoxid»** *(09A09634)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Nipent»** *(09A09635)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluvastatina Teva»** *(09A09636)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluvastatina EG»** *(09A09637)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Risperidone Actavis»** *(09A09638)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Paclitaxel Teva»** *(09A09639)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Flecainide Sandoz»** *(09A09640)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fludarabina Teva»** *(09A09641)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pravastatina Arrow»** *(09A09642)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluvastatina Teva»** *(09A09643)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluvastatina Sandoz GMBH»** *(09A09644)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluvastatina Doc Generici»** *(09A09645)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «»Fluvastatina Mylan Generics»** *(09A09646)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluvastina EG»** *(09A09647)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluvastatina Ratiopharm»** *(09A09648)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluvastatina Actavis»** *(09A09649)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Timogel»** *(09A09650)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lansoprazolo EG»** *(09A09651)*

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Omegaven»** *(09A09652)*

**Proroga smaltimento scorte del specialità medicinale «Maveral»** *(09A09653)*

**Proroga smaltimento scorte del medicinale «Cardicor»** *(09A09654)*

**Proroga smaltimento scorte del medicinale «Gabitril»** *(09A09655)*

**Proroga smaltimento scorte del medicinale «Congescor»** *(09A09656)*
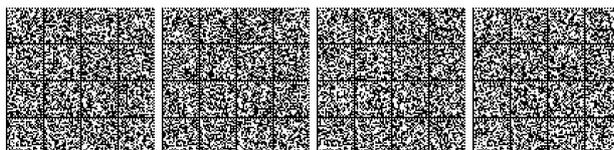
# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. **122**.

**Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto, che ha previsto l'emanazione di un regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, prevedendo eventuali ulteriori modalità applicative delle norme stesse, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativo alle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, ed in particolare gli articoli 3, comma 3, e 6, concernenti la certificazione dei crediti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ed in particolare gli articoli 1, 13;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 622, che detta norme in materia di obbligo d'istruzione;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, concernente le disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare gli articoli 4, 6, 8 e 10;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 3 ottobre 2007, concernente attività finalizzate al recupero dei debiti formativi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5, concernente criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);

Considerata la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);

Considerata la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

Considerato l'articolo 24 della Convenzione universale sui diritti delle persone con disabilità;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella adunanza plenaria del 17 dicembre 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione*

1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge».

2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Art. 2.

*Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione*

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.

4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
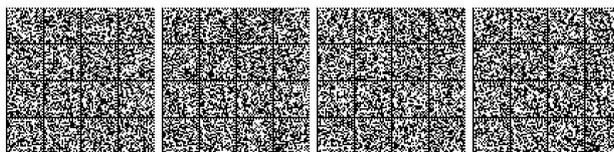
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.

7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto- legge, è espressa:

*a)* nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;

*b)* nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.

9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

### Art. 3.

*Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione*

1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall'articolo 11, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

3. L'ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.

4. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-*ter*, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-*ter*.

5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso secondo le modalità previste dall'articolo 185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge.

6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.

8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.

9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 4.

*Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado*

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Art. 5.

*Assolvimento dell'obbligo di istruzione*

1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Art. 6.

*Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione*

1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.

2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una
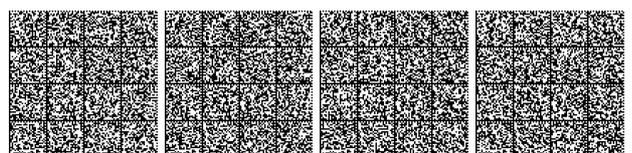
votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.

3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste dall'articolo 5, commi 1-*bis* e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni.

4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7.

*Valutazione del comportamento*

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:

*a)* previsti dai commi 9 e 9-*bis* dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;

*b)* che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 8.

*Certificazione delle competenze*

1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge.

2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.

3. La certificazione finale ed intermedia, già individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, è definita dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

4. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado è disciplinata dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.

5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento.
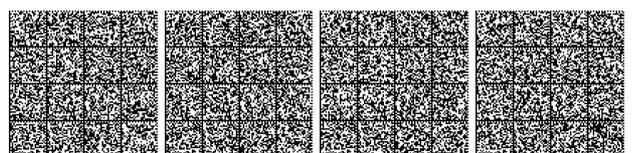
Art. 9.

*Valutazione degli alunni con disabilità*

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-*ter*, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera *b)*, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

Art. 10.

*Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)*

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Art. 11.

*Valutazione degli alunni in ospedale*

1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

Art. 12.

*Province di Trento e di Bolzano*

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 13.

*Scuole italiane all'estero*

1. Per gli alunni delle scuole italiane all'estero le norme del presente regolamento, ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo, sono applicate a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010.

Art. 14.

*Norme transitorie, finali e abrogazioni*

1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti.

2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo è effettuato secondo le modalità indicate nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009.

3. Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso.

4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati.

5. È abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno.

6. È abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.

7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 15.

*Clausola di invarianza della spesa*

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

*Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2009*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 278*

---

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

*Nota al titolo:*

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università»:

«Art. 2 *(Valutazione del comportamento degli studenti)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio
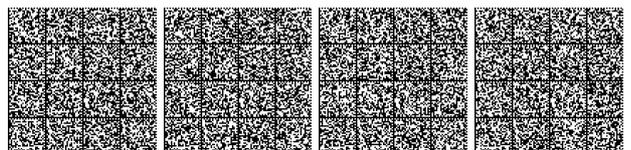
intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

1-*bis*. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'art. 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.».

«Art. 3 *(Valutazione del rendimento scolastico degli studenti)*. — 1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

1-*bis*. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successive solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

3-*bis*. Il comma 4 dell'art. 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituto dal seguente: "4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi".

4. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.».

*Note alle premesse:*

— Si riporta il testo degli articoli 33, 87, e 117 della Costituzione:

«Art. 33 *(L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento)*. — La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

*a)* politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

*b)* immigrazione;

*c)* rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

*d)* difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

*e)* moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

*f)* organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

*g)* ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

*h)* ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

*i)* cittadinanza, stato civile e anagrafi;

*l)* giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

*m)* determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

*n)* norme generali sull'istruzione;

*o)* previdenza sociale;

*p)* legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

*q)* dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

*r)* pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

*s)* tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università»:

«Art. 1 *(Cittadinanza e costituzione)*. — 1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e costituzione", nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

1-*bis*. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

— Per il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università», vedere le note al titolo.

— Il «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.

— La legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1997, n. 289.

— La legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 2007, n. 10.

— Si riporta il testo degli articoli 4, 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»:

«Art. 4 *(Articolazione del ciclo e periodi)*. — 1. Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.

3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.
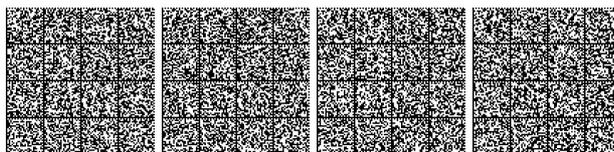
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.

5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si conclude con l'esame di Stato.

6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso territorio.».

«Art. 8 *(La valutazione nella scuola primaria)*. — 1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.

2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.».

«Art. 11 *(Valutazione, scrutini ed esami)*. — 1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale.

4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-*bis*.

4-*bis*. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.

4-*ter*. L'esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti.

5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.

7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.».

— Il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2005, n. 103.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 6 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»:

«3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti:

*a)* i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;

*b)* le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza ed i criteri e le modalità di ripartizione delle stesse, al fine di contenere la spesa entro i limiti delle risorse disponibili;

*c)* i requisiti che i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, devono possedere per contribuire a realizzare i percorsi in alternanza, con particolare riferimento all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed all'apporto formativo nei confronti degli studenti ed al livello di innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;

*d)* le modalità per promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze territoriali e per assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 2;

*e)* il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti di cui all'art. 6.».

«Art. 6 *(Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti)*. — 1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'art. 3, comma 3, lettera *e)*, le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.

3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità.

4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 53 del 2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.».

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»:

«Art. 1 *(Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)*. — 1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

3. Nel secondo ciclo del sistema educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla collettività nazionale ed alla civiltà europea.

4. Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.

5. I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai capi II e III.

6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

9. Le modalità di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del sistema dei licei, sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *b)* della legge 28 marzo 2003, n. 53.

10. Le corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato-regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

11. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.

12. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

13. Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle regioni e province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al capo III.

14. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni è realizzata per il tramite di accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al capo II.

15. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi di cui all'art. 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato "Campus" o "Polo formativo". Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

«Art. 13 *(Valutazione e scrutini)*. — 1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

2. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'art. 3.

3. Comma abrogato dall'art. 3, comma 4, decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 [Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui all'art. 2, comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l'ammissibilità dello studente al terzo ed al quinto anno, subordinata all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e di formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non è ammesso alla classe successiva. La non ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere disposta per gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati].

4. Comma abrogato dall'art. 3, legge 11 gennaio 2007, n. 1 [Al termine del quinto anno sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio].

5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
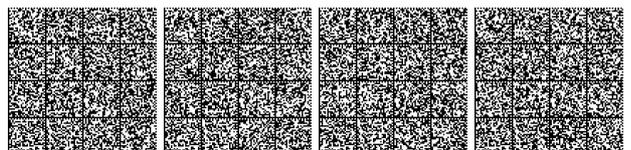
6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi successive alla prima previa valutazione delle conoscenze, competenze, abilità e capacità possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze, competenze, abilità e capacità necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente comma si provvede dopo l'effettuazione degli scrutini.

7. Coloro che cessino di frequentare l'istituto prima del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età non oltre il giorno precedente quello dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007):

«622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.»:

«4. All'art. 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-*bis*»;

*b)* dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.

4-*ter*. L'esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti».».

— Si riporta il testo dell'art. 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» :

«Art. 64 *(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)*. — 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

*a)* razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

*b)* ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

*c)* revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

*d)* rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

*e)* revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

*f)* ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
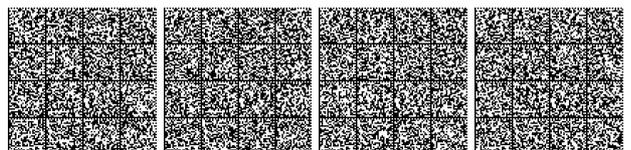
f-*bis*) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-*ter*) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

4-*bis*. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».

4-*ter*. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma 4.

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

6-*bis*. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, già a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario *ad acta*. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente art., al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 relativo al «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1998, n. 175.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, relativo al «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 2007, n. 293.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, relativo al «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 1998, n. 210.

— Si riporta il testo degli articoli 4, 6, 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»:

«Art. 4 *(Autonomia didattica)*. — 1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell'art. 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

*a)* l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;

*b)* la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'art. 8, degli spazi orari residui;

*c)* l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

*d)* l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;

*e)* l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
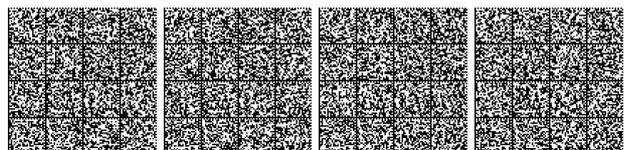
3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività, nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

4. Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'art. 139, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa di cui all'art. 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.

6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'art. 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della disciplina di cui all'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.».

«Art. 6 *(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)*. — 1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:

*a)* la progettazione formativa e la ricerca valutativa;

*b)* la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;

*c)* l'innovazione metodologica e disciplinare;

*d)* la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;

*e)* la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;

*f)* gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;

*g)* l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista dall'art. 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all'art. 11.

3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.».

«Art. 8 *(Definizione dei curricoli)*. — 1. Il Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'art. 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

*a)* gli obiettivi generali del processo formativo;

*b)* gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;

*c)* le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;

*d)* l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;

*e)* i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;

*f)* gli standard relativi alla qualità del servizio;

*g)* gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;

*h)* i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata.

2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera *e)*.

3. Nell'integrazione tra la quota nazionale del curricolo e quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi con le Regioni e gli Enti locali negli ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.

6. L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.».

«Art. 10 *(Verifiche e modelli di certificazione)*. — 1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della pubblica istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.
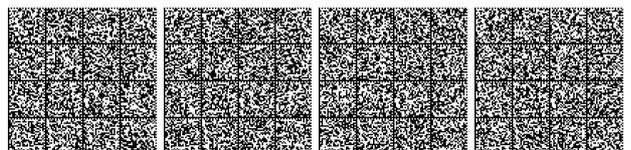
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.».

— Il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 recante «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 2007, n. 202.

— Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2007, n. 80 recante «Attività finalizzate al recupero dei debiti formativi» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2007, n. 279.

— Si riporta il testo del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5:

«Art. 1 *(Finalità della valutazione del comportamento degli studenti)*. — 1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all'art. 2 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità:

- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;

- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;

- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;

- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

Art. 2 *(Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento)*. — 1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi.

2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.

3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo art. 4.

Art. 3 *(Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento)*. — 1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno.

2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno, in relazione alle finalità di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4 *(Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente)*. — 1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'art. 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti — decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 — nonché i regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9-*bis* e 9-*ter* dello statuto).

2. L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;

successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'art. 1 del presente decreto.

3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.».

«Art. 5 *(Autonomia scolastica)*. — 1. Ciascuna istituzione scolastica autonoma, nel rispetto dei principi e dei criteri di carattere generale previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente, può determinare, in sede di redazione del Piano dell'offerta formativa, ulteriori criteri e iniziative finalizzate alla prevenzione, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.».

— La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, è pubblicata nella GUUE del 30 dicembre 2006.

— La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, è pubblicata nella GUUE del 6 maggio 2008.

— La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS), è pubblicata nella GUUE del 31 dicembre 2004.

— La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità è stata adottata il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione A/RES/61/106.
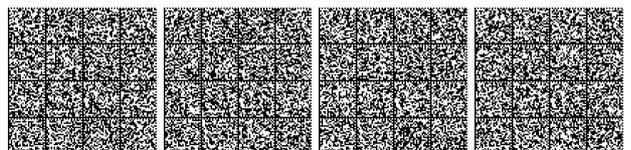
*Note all'art. 1:*

— Per il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.», vedere le note al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria»:

«4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.».

— Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche», vedere le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»:

«Art. 3 *(Piano dell'offerta formativa)*. — 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'art. 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.

3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.».

— Per il testo dell'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)», vedere le note alle premesse.

— Per il testo degli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53», vedere le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28»:

«Art. 45 *(Iscrizione scolastica)*. — 1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

*a)* dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

*b)* dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;

*c)* del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;

*d)* del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni, stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'art. 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.

7. Per le finalità di cui all'art. 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri, al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.».
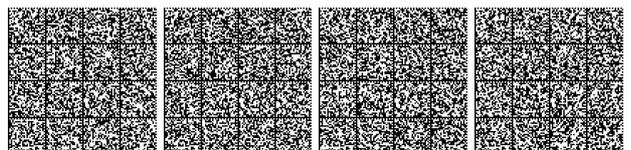
*Note all'art. 2:*

— Per il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche», vedere le note alle premesse.

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'art. 4 del regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.».

— Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»:

«9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999, sono ricondotti a ordinamento. In tali corsi lo specifico insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce le tipologie di strumenti musicali insegnati, i programmi, gli orari, le prove d'esame e l'articolazione delle cattedre provvedendo anche all'istituzione di una specifica classe di concorso di strumento musicale. I docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell'insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 ai sensi della normativa vigente. A tal fine essi sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, da istituire per la nuova classe di concorso dopo l'espletamento della sessione riservata di cui al successivo periodo. Per i docenti che non siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media l'inclusione nelle graduatorie permanenti è subordinata al superamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai sensi dell'art. 2, comma 4, consistente in una prova analoga a quella di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*.».

— Si riporta il testo degli articoli 309 e 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»:

«Art. 309 *(Insegnamento della religione cattolica)*. — 1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera *b)*.

2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1.

3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica.

4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.».

«Art. 314 *(Diritto dell'educazione e dell'istruzione)*. — (*Omissis*).

2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.».

— La legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1985, n. 85, supplemento ordinario.

— Per il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università» vedere le note al titolo.

— Per il testo degli articoli 8, comma 1 e 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53», vedere le note alle premesse.

*Note all'art. 3:*

— Per testo dell'art. 11, commi 4-*bis*, 4-*ter* e 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53», vedere le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari», si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 185 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo all'«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»:

«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 96 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»:

«2. Resta ferma la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.».

*Note all'art. 4:*

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»:

«Art. 5 *(Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe)*. — 1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'art. 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
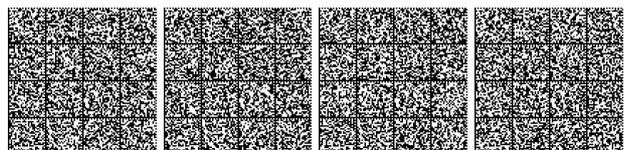
1-*bis*. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.

2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:

*a)* nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;

*b)* nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;

*c)* nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;

*d)* nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.

3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità europea.

4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.

5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.

7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.

9. Comma abrogato, dal 1° settembre 2001, dall'art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

10. Comma abrogato, dal 1° settembre 2001, dall'art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

11. Comma abrogato, dal 1° settembre 2001, dall'art. 17, decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.».

— Per il testo degli articoli 309 e 314 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» vedere le note all'art. 2.

— Per la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede», vedere le note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»:

«2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.».

— Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53» vedere le note alle premesse.

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»:

«1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione è conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline. Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.».

*Note all'art. 5:*

— Per il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» vedere le note alle premesse.

— Per il testo del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53», vedere le note alle premesse.

— Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», vedere le note alle premesse.

*Note all'art. 6:*

— Per il testo dell'art. 5, commi 1-*bis* e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», vedere le note all'art. 4.

— Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, relativo al «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425» vedere le note alle premesse.

— Per il testo del comma 2 dell'art. 96 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», vedere le note all'art. 3.

*Note all'art. 7:*

— Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, relativo al «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria», vedere le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 21 *(Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione)*. — La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.».

*Note all'art. 8:*

— Per il testo del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», vedere le note alle premesse.

— Il testo dell'Accordo 28 ottobre 2004 in Conferenza Unificata stipulato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi (Repertorio atti n. 790/CU), è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 6 dicembre 2004, n. 286.

— Per il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», vedere le note alle premesse.

— Per il testo della legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore», vedere le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche», vedere le note alle premesse.

*Note all'art. 9:*

— Si riporta il testo degli articoli 314, comma 4, 315, comma 1, lettera *b)*, e 318 del decreto legislativo 16 aprile 1995, n. 297, recanti «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»:

«4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente specializzato della scuola con la partecipazione del docente operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.».

«Art. 315 *(Integrazione scolastica)*. — 1. L'integrazione scolastica nella psersona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:

(*Omissis*);

*b)* la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;».

«Art. 318 *(Valutazione del rendimento e prove d'esame)*. — 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.».

— Per il testo dell'art. 11, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53», vedere le note alle premesse:

*Note all'art. 14:*

— L'ordinanza ministeriale 8 aprile 2009, n. 40, reca: «Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2008/2009».

— Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, reca «Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore».

— Si riporta il testo dell'art. 304 del decreto legislativo 16 aprile 1995, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»:

«Art. 304 *(Voto di educazione fisica)*. — 1. Il voto di educazione fisica non è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione ad esami, dell'iscrizione alle scuole e della dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

2. In deroga a quanto previsto nel comma 1 per gli alunni degli istituti magistrali il voto di educazione fisica è compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse.

3. Gli alunni degli istituti magistrali non possono essere esonerati dalla frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma possono ottenere soltanto la dispensa dall'esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli alunni degli istituti anzidetti e i candidati privatisti che sono stati esonerati dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica, possono conseguire il diploma di abilitazione magistrale superando la sola prova di teoria.».

— Il testo del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5, reca «Studenti - Valutazione del comportamento - Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento».

— Per il testo dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», vedere le note alle premesse.».

**09G0130**
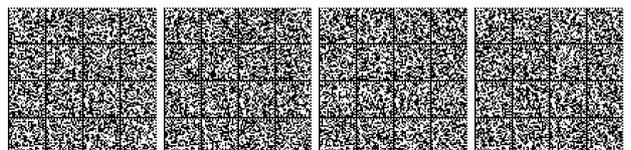
# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2009.

**Piano nazionale di edilizia abitativa.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SULLA PROPOSTA

DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

Visto altresì, il comma 12 del richiamato art. 11, che dispone che per l'attuazione degli interventi facenti parte del piano nazionale di edilizia abitativa è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché di cui agli articoli 21, 21-bis, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni;

Visto altresì, il comma 12-*bis* del richiamato art. 11 che dispone che per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale è destinato l'importo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

Vista l'intesa, espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 12 marzo 2009, sulla proposta concernente il «Piano nazionale di edilizia abitativa» di cui al richiamato art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il parere condizionato espresso ai sensi del comma 1 del menzionato art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con deliberazione in data 8 maggio 2009 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2009;

Considerato che nel testo di «Piano nazionale di edilizia abitativa» proposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono state recepite le osservazioni formulate dal CIPE nella sopracitata deliberazione 8 maggio 2009;

Decreta:

*Articolo unico*

È approvato il «Piano nazionale di edilizia abitativa» allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

p. *Il Presidente*
*del Consiglio dei Ministri*
LETTA

*Il Ministro delle infrastrutture*
*e dei trasporti*
MATTEOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2009*
*Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 385*

ALLEGATO

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA

Art. 1.

*Linee d'intervento*

1. Il piano è articolato in sei «linee di intervento», di seguito indicate:

*a)* costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale ovvero promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa in locazione;

*b)* incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall'alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

*c)* promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

*d)* agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

*e)* programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale;

*f)* interventi di competenza degli ex IACP comunque denominati o dei comuni, già ricompresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, approvato con decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture del 18 dicembre 2007, regolarmente inoltrati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, caratterizzati da immediata fattibilità, ubicati nei comuni ove la domanda di alloggi sociali risultante dalle graduatorie è più alta. L'immediata fattibilità degli interventi è accertata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla scorta della comunicazione che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui il presente Piano costituisce allegato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano effettuano per documentare lo stato delle procedure tecnico-amministrative di realizzazione di ogni singola opera.

2. Agli interventi di cui al presente piano si applicano, qualora oggetto di finanziamento pubblico anche parziale, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Art. 2.

*Dotazione finanziaria*

1. In fase di prima attuazione la dotazione finanziaria del Fondo nazionale di edilizia abitativa è costituita dalle risorse di cui al comma 12 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 12, ultimo capoverso, dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono utilizzate:

*a)* sino all'importo massimo di 150 milioni di euro per gli interventi di cui al successivo art. 11;

*b)* una quota non superiore a 200 milioni di euro per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*;

*c)* nei limiti delle residue risorse per concedere contributi per il finanziamento di ciascuna linea d'intervento come indicate nel seguente art. 3.

Art. 3.

*Articolazione delle risorse*

1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)*, del presente decreto sono ripartite, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui il presente Piano costituisce allegato, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003, e destinate:

*a)* al finanziamento delle linee di intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*;

*b)* alla promozione di programmi integrati di edilizia residenziale anche sociale di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*.

Art. 4.

*Accordi di programma e infrastrutture strategiche*

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni ed i comuni, sulla base delle procedure attuative di cui all'art. 8, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono elaborati in modo coerente con la programmazione regionale relativa alle politiche abitative e allo sviluppo del territorio ed approvati, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono attuati anche ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. In alternativa alle previsioni di cui al comma 1, gli interventi sono attuati con le modalità di approvazione di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006 , n. 163.

Art. 5.

*Parametri di finanziamento*

1. Ciascuna tipologia d'intervento ricadente nelle linee d'intervento di cui all'art. 1, lettere da *b)* ad *f)*, è oggetto di contributo statale.

2. In relazione a ciascun intervento l'onere a carico dello Stato non può essere superiore al 30% del costo di realizzazione, acquisizione o recupero degli alloggi che saranno offerti in locazione a canone sostenibile, anche trasformabile in riscatto, alle categorie individuate ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per gli alloggi locati, ai sensi del comma 1 dell'art. 6, per una durata superiore a 25 anni, l'onere a carico dello Stato non può essere superiore al 50% del predetto costo. Nel caso invece di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale l'onere a carico dello Stato può essere pari al costo di realizzazione.

3. Per la realizzazione ed il recupero degli alloggi in attuazione del presente Piano si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, e successive modificazioni e integrazioni, relativo al rendimento energetico nell'edilizia.

Art. 6.

*Canone di locazione*

1. Gli alloggi realizzati o recuperati ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e oggetto del finanziamento statale andranno locati per una durata non inferiore a 25 anni ai sensi dell'art. 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad un canone non superiore a quello di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, e per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 2008, n. 146.

2. Nel caso di alloggi in locazione con patto di promessa di vendita, la durata della locazione può essere inferiore a quella indicata al comma 1, ma comunque non inferiore ai 10 anni, e il canone di locazione dovrà essere determinato ai sensi del precedente comma 1.

Art. 7.

*Vendita degli alloggi*

1. Al termine del periodo di locazione a canone agevolato di cui all'art. 6, gli alloggi potranno essere alienati secondo le seguenti modalità, nell'ordine di seguito indicato:

*a)* offerta in prelazione agli inquilini, in forma collettiva, ad un prezzo massimo pari al costo iniziale dell'abitazione rivalutato, su base annua, del 1,3 per cento oltre l'inflazione reale registrata tra la data di rilascio del certificato di agibilità e il momento dell'offerta, nel caso in cui non si sia proceduto alla messa in mora degli inquilini;

*b)* offerta in prelazione agli inquilini, in forma individuale, ad un prezzo massimo pari al costo iniziale dell'abitazione rivalutato, su base annua, del 2 per cento oltre l'inflazione reale registrata tra la data di rilascio del certificato di agibilità e il momento dell'offerta, nel caso in cui non si sia proceduto a messa in mora degli inquilini;

*c)* cessione degli alloggi sul mercato, con offerta in prelazione agli inquilini;

*d)* offerta al comune ed agli ex IACP comunque denominati ad un prezzo pari al costo iniziale dell'abitazione rivalutato dell'inflazione reale registrata tra la data di rilascio del certificato di agibilità e il momento dell'offerta.

Art. 8.

*Procedure attuative*

1. Per partecipare al piano, le regioni d'intesa con gli enti locali interessati propongono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un programma coordinato con riferimento alle linee di intervento di cui all'art. 1, lettere da *b)* ad *e)*, volti a incrementare, in risposta alle diverse tipologie di fabbisogno abitativo, il patrimonio di edilizia residenziale, anche sociale, per le categorie sociali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il proponente, attraverso procedure di evidenza pubblica, promuove e valuta, ai fini dell'ammissibilità, le proposte di intervento candidate all'inserimento nel programma di edilizia abitativa che pervengono dai soggetti pubblici, dagli ex Iacp comunque denominati, e dai privati interessati.

3. Qualora, ai fini del coordinamento delle azioni previste nelle proposte di intervento, sia necessaria la contestuale definizione o variazione di più atti di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione territoriale di competenza di amministrazioni diverse, il proponente promuove apposita conferenza di servizi, cui partecipano tutti i soggetti interessati al rilascio di atti di assenso comunque denominati. Il proponente richiede al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che la conferenza di servizi sia convocata ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 9.

*Linee di indirizzo per la selezione degli interventi*

1. La selezione degli interventi, oggetto degli accordi e delle modalità di cui all'art. 4, è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

*a)* soddisfacimento del fabbisogno abitativo riferito ai soggetti di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3, lett. *d)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

*b)* apporto di risorse aggiuntive con particolare riferimento a quelle di provenienza privata;

*c)* incidenza del numero di alloggi a canone sociale e sostenibile in rapporto al totale degli alloggi;

*d)* fattibilità urbanistica e rapida cantierabilità;

*e)* perseguimento di livelli elevati di efficienza energetica e sostenibilità ambientale secondo le migliori tecnologie disponibili;

*f)* provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale o degli oneri di costruzione di pertinenza comunale.

2. I programmi di intervento di cui al comma 1 dell'art. 8 devono pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 10.

*Poteri sostitutivi*

1. In caso di ritardi nell'attuazione dei programmi di interventi, con riferimento ai tempi di realizzazione e alle modalità attuative previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostitutivi, previa diffida, con le modalità che saranno definite con apposito decreto ministeriale anche attraverso la nomina di apposito commissario ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge del 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 11.

*Sistema integrato di fondi immobiliari*

1. È avviata la procedura per la definizione delle modalità di partecipazione, attraverso l'utilizzo fino ad un massimo di 150 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 12 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad uno o più fondi immobiliari chiusi ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, le cui quote possano essere sottoscritte esclusivamente da investitori istituzionali di lungo termine.

2. I fondi immobiliari di cui al comma 1 dovranno essere dedicati allo sviluppo di una rete di fondi o altri strumenti finanziari che contribuiscano a incrementare la dotazione di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, e per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 2008, n. 146.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui il presente Piano costituisce allegato, istituisce, presso il proprio Ministero un gruppo di lavoro cui partecipano tre rappresentanti dello stesso Ministero, tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti degli enti locali indicati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché due esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica. Il gruppo di lavoro potrà, altresì, essere integrato da eventuali ulteriori esperti nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai partecipanti al gruppo di lavoro non sono dovuti compensi a qualsiasi titolo.

4. Il gruppo di lavoro entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui il presente Piano costituisce allegato, indica i requisiti che i regolamenti dei fondi di cui al comma 1 devono possedere, sulla base dei seguenti criteri:

*a)* dimensione obiettivo pari a 3 miliardi di euro e ammontare minimo di 1 miliardo di euro;

*b)* durata non inferiore a 25 anni;

*c)* rendimento obiettivo in linea con quelle di strumenti finanziari comparabili presenti sul mercato;

*d)* adeguata diversificazione territoriale degli investimenti;

*e)* composizione degli organi del Fondo tale da assicurare un'adeguata rappresentatività agli investitori;

*f)* criteri di partecipazione agli investimenti locali, acquisendo partecipazioni di minoranza fino a un limite massimo del 40%, sulla base fra gli altri dei seguenti elementi:

f.1) strategia di investimento;

f.2) rendimento obiettivo in linea con quello di strumenti finanziari comparabili presenti sul mercato;

f.3) sostenibilità economico-finanziaria del piano di attività o previsione di adeguati presidi in tal senso;

f.4) fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in termini di onorabilità e professionalità, esperienza dei promotori e delle società di gestione locali;

f.5) modalità di diversificazione e mitigazione dei rischi;

f.6) dimensione significativa degli interventi;

f.7) durata e modalità di dismissione a scadenza della partecipazione detenuta dal fondo nazionale;

f.8) regole di governo che consentano al fondo nazionale un'efficace monitoraggio e partecipazione alle procedure d'investimento;

f.9) un'efficace strategia di risposta al bisogno abitativo locale attraverso la realizzazione di interventi sostenibili dal punto di vista economico, sociale, ambientale ed energetico;

f.10) l'integrazione con le politiche pubbliche locali, evidenziata dal coordinamento con programmi regionali e comunali per l'edilizia sociale (piani casa regionali e comunali), programmi di riqualificazione o trasformazione urbana, realizzazione di infrastrutture locali strategiche per il territorio, nonché piani di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico anche ai sensi dell'art. 11, comma 10, e dell'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

f.11) l'eventuale apporto di contributi pubblici o privati, ad esempio attivati a amministrazioni locali, dallo Stato o dall'Unione europea compresi quelli di cui all'art. 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 sui fondi strutturali e quelli in cui può intervenire il Fondo Europeo per gli Investimenti;

f.12) l'eventuale coinvolgimento di più comunità locali;

f.13) un processo di investimento che minimizzi i rischi di ritardata realizzazione degli interventi immobiliari, anche con riferimento al loro percorso economico, tecnico e amministrativo di attuazione;

*g)* previsione della possibilità di investire fino ad un massimo del 10% del proprio ammontare sottoscritto in iniziative locali anche in deroga al limite massimo del 40% sopra indicato, nel rispetto degli altri criteri indicati ed in particolare del rendimento obiettivo del fondo.

5. Qualora per gli interventi locali realizzati ai sensi dell'art. 4 si intenda proporre la partecipazione all'investimento di uno o più Fondi di cui al comma 1 del presente articolo, i medesimi sono invitati a partecipare alla negoziazione ed alla eventuale sottoscrizione dell'Accordo di programma.

6. L'investimento in fondi di cui al comma 1 è attuabile in applicazione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 7, lettera *a)*, e comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, mediante destinazione del reddito, ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto, ovvero del patrimonio ed è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 17 marzo 1995, n. 175, e successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e 148 del 1996, e successive modificazioni, nei limiti ed alle condizioni ivi contenute.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla definizione dei criteri di cui al comma 4 gli adempimenti necessari per la definizione e l'attuazione delle procedure di cui al presente articolo, ivi compreso i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 in caso di partecipazione alle procedure di più di un concorrente.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà autorizzare l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per l'attivazione di strumenti finanziari innovativi dedicati al settore dell'edilizia sociale quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo fondi di garanzia, forme di finanziamento in pool, piani di «risparmio casa» che favoriscano il riscatto a medio termine degli alloggi anche in collaborazione con istituti bancari.

Art. 12.

*Ammissione al piano degli interventi senza contributi*

1. Al fine di utilizzare le procedure e le agevolazioni di cui all'art. 4 e all'art. 8, comma 3, nell'ambito delle singole linee di intervento, sono inseriti, d'intesa con le regioni, province autonome ed i comuni interessati per ogni annualità, gli interventi rispondenti alle finalità del presente decreto per i quali non sono richieste risorse pubbliche di qualsiasi natura.

2. Le procedure e le agevolazioni di cui all'art. 4 e all'art. 8, comma 3, possono essere comunque attivate per gli interventi dei fondi immobiliari chiusi previsti dall'art. 12.

Art. 13.

*Comitato per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa*

1. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti istituisce, presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa, costituito da dieci membri, di cui cinque individuati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui uno su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica, ed i restanti cinque individuati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni e degli enti locali.

2. Il Comitato di cui al comma 1 attiva il sistema di monitoraggio del Piano avvalendosi eventualmente di esperti del settore anche al fine di suggerire nuove modalità d'intervento per le finalità di cui all'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Per l'attuazione dei commi precedenti non possono essere previsti compensi a qualsiasi titolo.

Art. 14.

*Competenze delle province autonome di Trento e Bolzano*

1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui il presente Piano costituisce allegato, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. A tal fine si applica quanto disposto dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

**09A10095**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 luglio 2009.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario irritante, pericoloso per l'ambiente denominato «Zolfo S.A.I.M. ramato 5%».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 23 marzo 2006 dall'Impresa S.A.I.M. Miniere di Zolfo S.r.l. con sede legale in via A. Manzoni n. 61/isF Napoli diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Zolfo S.A.I.M. ramato 5%;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 12 novembre 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: Zolfo - Rame;

Vista la nota dell'Ufficio in data 19 dicembre 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 15 aprile 2009 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa:

S.A.I.M. Miniere di Zolfo S.r.l. - C.da Pannone - 83011 Altavilla Irpina (Avellino);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Zolfo - Rame, l'impresa S.A.I.M. Miniere di Zolfo S.r.l. con sede legale in via A. Manzoni n. 61/isF Napoli è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante - pericoloso per l'ambiente denominato Zolfo S.A.I.M. ramato 5% con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-20-25-50

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa:

S.A.I.M. Miniere di Zolfo S.r.l. - C.da Pannone - 83011 Altavilla Irpina (Avellino), autorizzato con decreto del 19 febbraio 2009.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13192.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 3 luglio 2009

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO
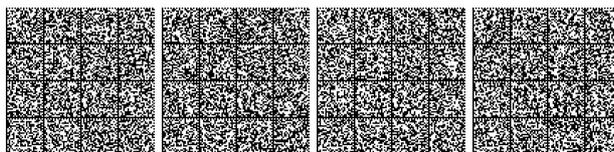
# ZOLFO S.A.I.M. RAMATO 5%

## (fungicida in polvere secca)

**ZOLFO S.A.I.M. RAMATO 5%** - Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 13192 del
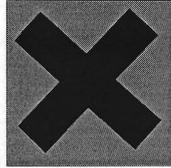
**IRRITANTE**

COMPOSIZIONE
100 g. di prodotto contengono:
Zolfo puro esente da selenio g. 91,80
Rame metallo g. 2,80
(sotto forma di ossicloruro)
Coformulanti q.b. a g. 100

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
S.A.I.M. MINIERE DI ZOLFO S.R.L.
C.da Pannone - 83011 Altavilla Irpina (AV)

**S.A.I.M. Miniere di Zolfo s.r.l.**
**Via A. Manzoni, 61/isF – 80123 Napoli**
Tel. & Fax 081/7142843
e-mail: saim.zolfo@tin.it
Altavilla Irpina (AV) Tel. & Fax 0825/991092
e-mail: saimstabilimento@tin.it

Partita n.

**PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

**FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
**CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

Contenuto: Kg 1 - 5 – 10 – 20 - 25 - 50

**NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
**Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOLFO 91,80% e RAME METALLO 2,8% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:**
**ZOLFO: ----**
**RAME - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.**
**Terapia: Gastrolusi con soluzione latto- albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.**
**Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.**

**CARATTERISTICHE**
Lo ZOLFO SAIM RAMATO 5% è un fungicida in polvere secca a base di zolfo e rame ossicloruro. Si impiega nei trattamenti a secco contro l'Oidio della vite e delle colture floreali.

**Campo d'impiego: vite, floreali (pieno campo).**

**DOSI D'IMPIEGO**: 20-25 Kg/ha in funzione dello sviluppo della vegetazione e dell'andamento climatico.

**MODALITÀ ED EPOCA D'IMPIEGO**
Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici o manuali. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Su vite effettuare trattamenti preventivi con cadenza ravvicinata di 7-15 giorni prima e durante lo sviluppo vegetativo e con cadenza 15-20 giorni durante la fase di maturazione. Per le altre colture iniziare gli interventi al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, proseguendoli secondo i normali calendari di lotta della zona. Eseguire i trattamenti durante le ore in cui è presente la rugiada in modo da ottenere la massima adesività sulle foglie e sui frutti.

**COMPATIBILITÀ**
Il prodotto è compatibile con generalità dei prodotti in polvere secca: Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ**
Non trattare durante la fioritura.
Può arrecare danno alle cultivar di vite Sangiovese.
Evitare, comunque, di trattare nelle ore più calde in periodi con temperature elevate.

**INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 20 GIORNI**

**ATTENZIONE: durante l'impiego del prodotto usare la maschera antipolvere; evitare di entrare nelle aree trattate subito dopo il trattamento, o in caso di vegetazione bagnata da piogge o rugiada.**

Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**NON OPERARE CONTRO VENTO**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE**

**09A09887**

DECRETO 3 luglio 2009.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario irritante denominato Minerale di zolfo 33%.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 29 marzo 2006 dall'Impresa S.A.I.M. Miniere di zolfo s.r.l. con sede legale in via A. Manzoni n. 61/isF Napoli diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: minerale di zolfo 33%;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: zolfo;

Vista la nota dell'Ufficio in data 6 ottobre 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 15 aprile 2009 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa:

S.A.I.M. Miniere di zolfo s.r.l. - C.da Pannone - 83011 Altavilla Irpina (Avellino);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva zolfo, l'impresa S.A.I.M. Miniere di zolfo s.r.l. con sede legale in via A. Manzoni n. 61/isF Napoli è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante denominato Minerale di zolfo 33% con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa:

S.A.I.M. Miniere di zolfo s.r.l. - C.da Pannone - 83011 Altavilla Irpina (Avellino), autorizzato con decreto del 19 febbraio 2009.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13193.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 3 luglio 2009

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

# MINERALE DI ZOLFO 33%

**(fungicida in polvere secca)**

MINERALE DI ZOLFO 33% Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 13193 del
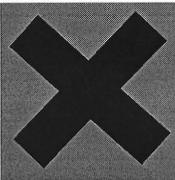
**IRRITANTE**

COMPOSIZIONE:
**100 g di prodotto contengono:**
**Zolfo puro esente da selenio g. 33**
**Coformulanti q.b.a g. 100**

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
S.A.I.M. MINIERE DI ZOLFO S.R.L.
C.da Pannone - 83011 Altavilla Irpina (AV)

**S.A.I.M. Miniere di Zolfo s.r.l.**
**Via A. Manzoni, 61/isF – 80123 Napoli**
Tel. & Fax 081/7142843
e-mail: saim.zolfo@tin.it
Altavilla Irpina (AV) Tel. & Fax 0825/991092
e-mail: saimstabilimento@tin.it

Partita n.

Contenuto: Kg 1 - 5 – 10 – 20 - 25 - 50

**FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.**
**CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta.**

**NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

**INFORMAZIONI MEDICHE**
**In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.**

**CARATTERISTICHE**
Fungicida in polvere secca per il controllo dell'Oidio della vite, dei fruttiferi e delle colture orticole e floricole in pieno campo e in serra. Grazie alla finezza delle particelle il prodotto assicura una completa ed uniforme copertura della vegetazione ed una elevata efficacia.

**CAMPO D'IMPIEGO: vite, pomacee (melo, pero, cotogno), drupacee (pesco, nettarina, albicocco, ciliegio, susino), mandorlo, nocciolo, fragola, ortaggi (ortaggi a foglia ed erbe fresche, ortaggi a radice e tubero, solanacee e cucurbitacee, ortaggi a bulbo, cavoli), floreali ed ornamentali.**

**DOSI D'IMPIEGO**
70-100 Kg/ha in funzione dello sviluppo della vegetazione e dell'andamento climatico.

**MODALITÀ D'IMPIEGO**
Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici o manuali. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Su vite effettuare trattamenti preventivi con cadenza ravvicinata di 7-15 giorni prima e durante lo sviluppo vegetativo e con cadenza 15-20 giorni durante la fase di maturazione. Per le altre colture iniziare gli interventi al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, proseguendoli secondo i normali calendari di lotta della zona. Eseguire i trattamenti durante le ore in cui è presente la rugiada in modo da ottenere la massima adesività del prodotto sulle foglie e sui frutti.

**COMPATIBILITÀ**
Il prodotto è compatibile con la generalità dei prodotti in polvere secca. Deve essere distrubuito a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ**
Può arrecare danno alle seguenti cultivar:
MELE: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap;
PERE: Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio;
VITE: Sangiovese.
Può essere fitotossico sulle CUCURBITACEE.

**Avvertenze: Non effettuare i trattamenti nelle ore più calde della giornata.**

**ATTENZIONE:**
- **Durante l'impiego del prodotto usare maschera antipolvere ed occhiali protettivi.**
- **Per eventuali lavorazioni agricole, da effettuarsi dopo il trattamento, indossare guanti protettivi ed indumenti adatti ad evitare il contatto con la pelle da parte della vegetazione trattata.**

**Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta**

**ATTENZIONE:** Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.**
**DA NON VENDERSI SFUSO**
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
**NON OPERARE CONTRO VENTO**
**NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE**
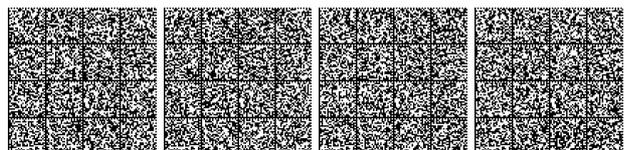
**09A09888**

DECRETO 3 luglio 2009.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato «Zolfo S.A.I.M. ramato 3%».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 23 marzo 2006 dall'Impresa S.A.I.M. Miniere di zolfo s.r.l. con sede legale in via A. Manzoni n. 61/isF Napoli diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Zolfo S.A.I.M. ramato 3%;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 12 novembre 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: zolfo - rame;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 dicembre 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 15 aprile 2009 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa:

S.A.I.M. Miniere di Zolfo s.r.l. - C.da Pannone - 83011 Altavilla Irpina (Avellino);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive zolfo - rame, l'impresa S.A.I.M. Miniere di zolfo s.r.l. con sede legale in via A. Manzoni n. 61/isF Napoli è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante - pericoloso per l'ambiente denominato zolfo S.A.I.M. ramato 3% con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-5-10-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa:

S.A.I.M. Miniere di zolfo s.r.l. - C.da Pannone - 83011 Altavilla Irpina (Avellino), autorizzato con decreto del 19 febbraio 2009.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13198.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 3 luglio 2009

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO
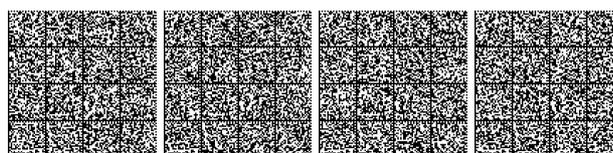
# ZOLFO S.A.I.M. RAMATO 3%

**(fungicida in polvere secca)**

ZOLFO S.A.I.M. RAMATO 3% - Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 13198 del
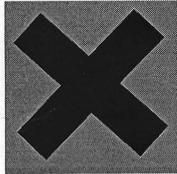
**IRRITANTE**
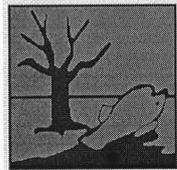
COMPOSIZIONE
100 g. di prodotto contengono:

| | |
|---|---|
| Zolfo puro esente da selenio | g. 93,80 |
| Rame metallo (sotto forma di ossicloruro) | g. 1,68 |
| Coformulanti q.b. a | g. 100 |

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
S.A.I.M. MINIERE DI ZOLFO S.R.L.
C.da Pannone - 83011 Altavilla Irpina (AV)

**S.A.I.M. Miniere di Zolfo s.r.l.**
**Via A. Manzoni, 61/isF – 80123 Napoli**
Tel. & Fax 081/7142843
e-mail: saim.zolfo@tin.it
Altavilla Irpina (AV) Tel. & Fax 0825/991092
e-mail: saimstabilimento@tin.it

Partita n.

**PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

**FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
**CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

Contenuto: Kg 1 - 5 – 10 – 20 - 25 - 50

**NORME PRECAUZIONALI: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.**

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
**Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: ZOLFO 93,80% e RAME METALLO 1,68% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:**
**ZOLFO: ----**
**RAME - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.**
**Terapia: Gastrolusi con soluzione latto- albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.**
**Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.**

**CARATTERISTICHE**
Lo ZOLFO SAIM RAMATO 3% è un fungicida in polvere secca a base di zolfo e rame ossicloruro. Si impiega nei trattamenti a secco contro l'Oidio della Vite e delle colture floreali ed ornamentali.

**COLTURE PROTETTE: vite, cereali (frumento ed orzo), floreali ed ornamentali.**

**DOSI D'IMPIEGO**: 20-25 Kg/ha in funzione dello sviluppo della vegetazione e dell'andamento climatico.

**MODALITÀ ED EPOCA D'IMPIEGO**
Il prodotto si impiega con impolveratori meccanici o manuali. Durante l'applicazione assicurarsi che la nube investa la vegetazione ricoprendola uniformemente. Su vite effettuare trattamenti preventivi con cadenza ravvicinata di 7-15 giorni prima e durante lo sviluppo vegetativo e con cadenza 15-20 giorni durante la fase di maturazione. Per le altre colture iniziare gli interventi al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, proseguendoli secondo i normali calendari di lotta della zona. Eseguire i trattamenti durante le ore in cui è presente la rugiada in modo da ottenere la massima adesività sulle foglie e sui frutti.

**COMPATIBILITÀ**
Il prodotto è compatibile con generalità dei prodotti in polvere secca: Deve essere distribuito a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ**
Non trattare durante la fioritura.
Può arrecare danno alla cultivar di vite Sangiovese.
Evitare, comunque, di trattare nelle ore più calde in periodi con temperature elevate.

**INTERVALLO DI TEMPO CHE DEVE ESSERE RISPETTATO TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA: 20 GIORNI**

**ATTENZIONE: DURANTE L'IMPIEGO DEL PRODOTTO USARE MASCHERA ANTIPOLVERE. EVITARE DI RIENTRARE NELLE AREE TRATTATE SUBITO DOPO IL TRATTAMENTO.**
Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**
**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO**
**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.**
**DA NON VENDERSI SFUSO**
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**
**NON OPERARE CONTRO VENTO**
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**
**NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE**

**09A09889**

DECRETO 9 luglio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Birsanu Simona Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Birsanu Simona Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Rm. Valcea nell'anno 1994, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Rm. Valcea nell'anno 1994 dalla sig.ra Birsanu Simona Maria, nata a Ramnicu Valcea (Romania) il giorno 5 novembre 1972, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Birsanu Simona Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A09865**

DECRETO 15 luglio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Macovei Mirela Maricica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Macovei Mirela Maricica, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «Al.Beldiman» di Vaslui nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria «Al. Beldiman» di Vaslui nell'anno 1999 dalla sig.ra Macovei Mirela Maricica, nata a Vaslui (Romania) il 5 maggio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Macovei Mirela Maricica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A09810**

---

DECRETO 21 luglio 2009.

**Riconoscimento, al sig. Viziteu Emil Stefan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Viziteu Emil Stefan, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2008 dal sig. Viziteu Emil Stefan, nato a Craiova (Romania) il giorno 23 maggio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Viziten Emil Stefan è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A09808**
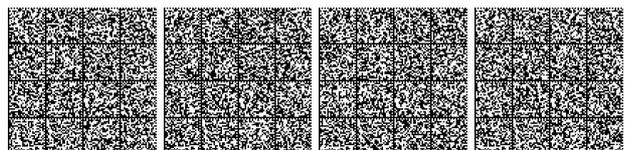
DECRETO 23 luglio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Monika Anna Gawronski, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base delle coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 23 giugno 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Monika Anna Gawronski nata a Ruda Slaska (Polonia) il giorno 5 febbraio 1983, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 19 novembre 2008 dalla Ruhr-Universität Bochum - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Ruhr-Universität Bochum – Germania, in data 19 novembre 2008 alla sig.ra Monika Anna Gawronski, nata a Ruda Slaska (Polonia) il giorno 5 febbraio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Monika Anna Gawronski è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A09807**

---

DECRETO 31 luglio 2009.

**Riconoscimento, alla sig.ra Pulgar Solano Carmen Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pulgar Solano Carmen Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/17290 del 29 aprile 2005 con il quale è stato riconosciuto il titolo di Enfermera, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Pulgar Solano Carmen Elena si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale avanzata dalla sig.ra Pulgar Solano Carmen Elena in data 22 aprile 2009;

Acquisita la denuncia di smarrimento del decreto di riconoscimento n. prot. DGRUPS/IV/17290 rilasciato in data 29 aprile 2005 dall'allora Ministero della salute effettuata dalla sig.ra Pulgar Solano Carmen Elena;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Enfermera conseguito nell'anno 1999 presso la Universidad del Norte di Barranquilla (Colombia) dalla sig.ra Pulgar Solano Carmen Elena, nata a Sabanalarga (Colombia) il giorno 9 gennaio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pulgar Solano Carmen Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

*Il direttore generale:* LEONARDI

**09A09866**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 luglio 2009.

**Emissione filatelica del francobollo celebrativo del Festival internazionale della filatelia «Italia 2009» Giornata dello sport.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2009, con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 9 giugno 2009;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2009, francobolli celebrativi del Festival internazionale della filatelia «Italia 2009» Giornata dello sport, nei valori di € 0,60, € 0,65, € 1,40.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30x40; formato stampa: mm 26x36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: cinque; tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun francobollo; fogli: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00» per il francobollo di € 0,60, valore € 32,50 per il francobollo di € 0,65, valore € 70,00 per il francobollo di € 1,40.

Vignette: il valore di € 0,60 raffigura il ciclista Gino Bartali durante una corsa, seguito dallo sguardo attento del pubblico; il valore di € 0,65 raffigura il calciatore Valentino Mazzola nell'atto di colpire il pallone e, sullo sfondo, gli spalti dello stadio gremiti di tifosi; il valore di € 1,40 raffigura il pilota Michele Alboreto a fianco della vettura Ferrari F1 156/85 e, alle sue spalle, un circuito di Formula 1 dove sfrecciano alcune auto da corsa. Su ogni francobollo è riprodotto, in alto a sinistra, il logo della manifestazione «Italia 2009».

Completano ciascun francobollo le leggende «Giornata dello sport» e «Festival internazionale della filatelia», la scritta «Italia», i rispettivi nomi «Gino Bartali», «Valentino Mazzola», «Michele Alboreto» e i valori «€ 0,60», «€ 0,65» e «€ 1,40».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2009

*Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico:* FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze:* PROSPERI

**09A10010**

---

DECRETO 31 luglio 2009.

**Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.**

## IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art.10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art.10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici, ed in particolare l'art. 3 concernente la pubblicazione dei parametri indicati nel decreto medesimo;

Visto il regolamento di attuazione della legge regionale Trentino-Alto Adige 24 ottobre 2007, n. 4 recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 «Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano» che all'art. 4 prevede, prima dell'avvio del procedimento di rinnovo dei consigli camerali, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, approvato con decreto del presidente della regione 12 dicembre 2007, n. 9/L che, all'art.4, prevede l'effettuazione, anche a richiesta dello Stato, di rilevazioni di carattere economico e sociale da parte delle sopra indicate Camere;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2008 con il quale, per la verifica dei dati prevista dal comma 2, art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, è stato costituito un apposito Gruppo di lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2009 con il quale è stata disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per n. 80 Camere di commercio;
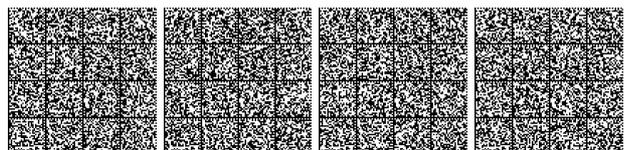
Visti i dati forniti, con il coordinamento dell'Unioncamere, dalle rimanenti 25 Camere di commercio di cui all'allegato *A*, utilizzando gli aggiornamenti resi disponibili dalle fonti indicate nel sopra richiamato art. 3, e precisamente ISTAT e Istituto Tagliacarne, e non comprese nel citato provvedimento;

Visti i risultati del Gruppo di lavoro, riunitosi nelle date del 10, 15 e 22 luglio 2009;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse in sede di verifica dal suddetto Gruppo di lavoro;

Considerato che per la provincia di Bolzano la pubblicazione dei dati viene effettuata ai sensi del citato Testo unico quale rilevazione di carattere economico e sociale;

Decreta:

*Articolo unico*

È disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei dati forniti dalle Camere di commercio di cui all'allegato *A*, relativi ai parametri «numero delle imprese», «indice di occupazione» e «valore aggiunto» per i settori individuati ai commi 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Roma, 31 luglio 2009

*Il Ministro:* SCAJOLA

ALLEGATO *A*

## Camera di Commercio di Ascoli Piceno

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 5.155 | 6,8 | 83.220,67 |
| Artigianato | 6.389 | 20,1 | 518.446,22 |
| Industria | 2.910 | 23,0 | 668.284,96 |
| Commercio | 7.266 | 15,6 | 407.600,40 |
| Cooperative | 304 | 2,9 | 77.736,60 |
| Turismo | 1.821 | 6,4 | 189.180,87 |
| Trasporti e spedizioni | 1.045 | 5,3 | 296.003,44 |
| Credito | 381 | 2,1 | 139.342,90 |
| Assicurazioni | 296 | 0,6 | 26.545,86 |
| Servizi alle imprese | 2.772 | 12,3 | 682.514,64 |
| Altri settori | 960 | 4,9 | 119.629,75 |
| TOTALE | 29.299 | 100,0 | 3.208.506,31 |
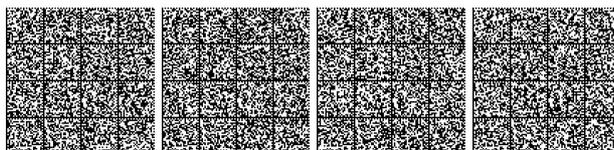
## Camera di commercio di Belluno

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 2.034 | 1,9 | 46.638,19 |
| Artigianato | 5.783 | 18,1 | 560.874,47 |
| Industria | 1.983 | 36,3 | 1.433.285,34 |
| Commercio | 4.685 | 12,6 | 377.836,40 |
| Cooperative | 208 | 2,1 | 53.933,17 |
| Turismo | 2.483 | 10,0 | 348.874,95 |
| Trasporti e spedizioni | 751 | 3,8 | 263.636,06 |
| Credito | 336 | 1,5 | 132.514,16 |
| Assicurazioni | 273 | 0,6 | 32.171,30 |
| Servizi alle imprese | 1.893 | 10,3 | 803.775,58 |
| Altri settori | 519 | 2,8 | 87.480,02 |
| TOTALE | 20.948 | 100,0 | 4.141.019,64 |
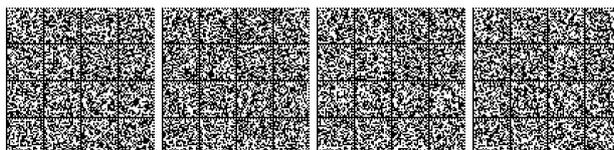
## Camera di Commercio di Bolzano

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 17.826 | 7,3 | 545.626,27 |
| Artigianato | 13.858 | 18,8 | 1.868.225,56 |
| Industria | 3.190 | 15,5 | 1.595.299,60 |
| Commercio | 11.085 | 16,0 | 1.515.618,52 |
| Cooperative | 859 | 2,0 | 234.889,26 |
| Turismo | 8.688 | 17,4 | 1.656.449,36 |
| Trasporti e spedizioni | 2.260 | 5,6 | 960.939,87 |
| Credito | 746 | 2,3 | 431.638,78 |
| Assicurazioni | 504 | 0,5 | 65.587,65 |
| Servizi alle imprese | 6.355 | 11,3 | 1.779.215,64 |
| Altri settori | 941 | 3,3 | 303.089,75 |
| TOTALE | 66.312 | 100,0 | 10.956.580,26 |

## Camera di Commercio di Caltanissetta

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 6.897 | 16,7 | 144.538,18 |
| Artigianato | 3.195 | 10,8 | 174.052,79 |
| Industria | 3.523 | 18,6 | 628.055,40 |
| Commercio | 9.279 | 18,6 | 301.993,23 |
| Cooperative | 1.002 | 3,0 | 56.356,51 |
| Turismo | 1.070 | 4,0 | 88.188,39 |
| Trasporti e spedizioni | 1.097 | 5,7 | 216.925,60 |
| Credito | 364 | 1,6 | 78.687,32 |
| Assicurazioni | 260 | 0,6 | 15.480,74 |
| Servizi alle imprese | 1.567 | 12,5 | 306.352,58 |
| Pesca | 24 | 0,2 | 1.704,03 |
| Altri settori | 1.460 | 7,7 | 165.054,39 |
| TOTALE | 29.738 | 100,0 | 2.177.389,16 |

## Camera di Commercio di Catanzaro

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 5.028 | 19,3 | 252.220,36 |
| Artigianato | 7.460 | 14,0 | 392.230,02 |
| Industria | 3.530 | 13,4 | 510.166,15 |
| Commercio | 14.414 | 19,4 | 536.840,24 |
| Cooperative | 625 | 1,8 | 75.029,52 |
| Turismo | 2.215 | 5,3 | 188.632,81 |
| Trasporti e spedizioni | 1.299 | 6,8 | 376.732,19 |
| Credito | 422 | 1,5 | 90.100,93 |
| Assicurazioni | 397 | 0,6 | 26.471,74 |
| Servizi alle imprese | 2.649 | 12,7 | 639.060,47 |
| Altri settori | 860 | 5,1 | 152.140,18 |
| TOTALE | 38.899 | 100,0 | 3.239.624,61 |

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente i totali a causa degli arrotondamenti.

## Camera di Commercio di Cosenza

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 12.985 | 23,7 | 391.240,01 |
| Artigianato | 13.490 | 14,8 | 685.482,84 |
| Industria | 7.550 | 11,9 | 726.874,01 |
| Commercio | 22.693 | 18,3 | 875.632,63 |
| Cooperative | 1.788 | 2,5 | 153.017,51 |
| Turismo | 4.769 | 5,8 | 381.079,74 |
| Trasporti e spedizioni | 1.896 | 5,0 | 499.882,22 |
| Credito | 828 | 1,6 | 169.128,26 |
| Assicurazioni | 644 | 0,5 | 36.566,57 |
| Servizi alle imprese | 4.468 | 10,7 | 978.505,07 |
| Altri settori | 1.839 | 5,2 | 310.520,16 |
| TOTALE | 72.950 | 100,0 | 5.207.929,02 |
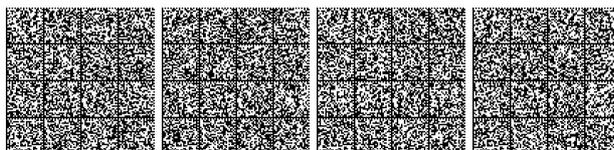
## Camera di Commercio di Enna

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 6.244 | 19,2 | 137.081,34 |
| Artigianato | 2.988 | 19,0 | 168.378,73 |
| Industria | 1.150 | 11,6 | 137.182,82 |
| Commercio | 4.093 | 18,1 | 158.838,79 |
| Cooperative | 441 | 0,9 | 8.881,24 |
| Turismo | 629 | 5,2 | 64.811,80 |
| Trasporti e spedizioni | 483 | 4,5 | 104.426,17 |
| Credito | 180 | 1,6 | 40.517,25 |
| Assicurazioni | 150 | 0,6 | 8.770,16 |
| Servizi alle imprese | 783 | 9,4 | 144.087,11 |
| Altri settori | 878 | 9,9 | 114.979,61 |
| TOTALE | 18.020 | 100,0 | 1.087.955,02 |

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente i totali a causa degli arrotondamenti.
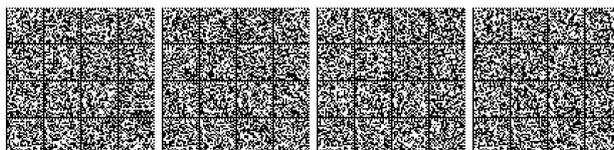
## Camera di Commercio di Fermo

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 4.817 | 5,7 | 65.849,00 |
| Artigianato | 7.455 | 33,4 | 742.488,31 |
| Industria | 2.645 | 23,7 | 533.467,92 |
| Commercio | 6.191 | 14,2 | 356.074,76 |
| Cooperative | 153 | 1,2 | 35.159,50 |
| Turismo | 1.190 | 4,8 | 129.048,97 |
| Trasporti e spedizioni | 631 | 3,2 | 173.347,18 |
| Credito | 309 | 1,6 | 89.103,76 |
| Assicurazioni | 258 | 0,5 | 17.052,15 |
| Servizi alle imprese | 2.027 | 8,6 | 494.442,89 |
| Altri settori | 596 | 3,1 | 75.264,23 |
| TOTALE | 26.273 | 100,0 | 2.711.298,67 |

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente i totali a causa degli arrotondamenti.
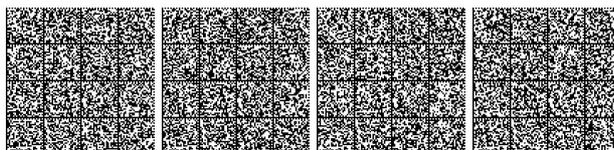
## Camera di commercio di Ferrara

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 8.421 | 6,2 | 339.861,83 |
| Artigianato | 9.566 | 19,0 | 911.210,82 |
| Industria | 3.628 | 20,5 | 1.335.561,79 |
| Commercio | 9.660 | 16,3 | 784.454,84 |
| Cooperative | 556 | 6,0 | 258.979,66 |
| Turismo | 2.596 | 6,5 | 318.741,42 |
| Trasporti e spedizioni | 1.664 | 4,4 | 452.791,97 |
| Credito | 637 | 2,0 | 240.753,76 |
| Assicurazioni | 478 | 0,8 | 72.823,77 |
| Servizi alle imprese | 4.844 | 13,1 | 1.156.017,89 |
| Altri settori | 2.707 | 5,2 | 205.405,82 |
| TOTALE | 44.757 | 100,0 | 6.076.603,57 |

## Camera di commercio dell'Aquila

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 5.318 | 6,8 | 157.296,27 |
| Artigianato | 7.668 | 16,4 | 427.859,43 |
| Industria | 3.705 | 23,7 | 910.832,93 |
| Commercio | 9.385 | 16,5 | 414.843,34 |
| Cooperative | 569 | 1,8 | 68.811,14 |
| Turismo | 3.031 | 7,9 | 210.133,90 |
| Trasporti e spedizioni | 929 | 6,1 | 338.685,17 |
| Credito | 487 | 2,0 | 118.094,94 |
| Assicurazioni | 338 | 0,5 | 18.155,55 |
| Servizi alle imprese | 2.987 | 12,8 | 591.439,54 |
| Altri settori | 1.047 | 5,5 | 167.290,10 |
| TOTALE | 35.464 | 100,0 | 3.423.442,31 |

## Camera di commercio di Napoli

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 13.410 | 2,7 | 497.245,06 |
| Artigianato | 28.239 | 7,0 | 1.388.653,41 |
| Industria | 45.493 | 22,3 | 5.309.133,40 |
| Commercio | 130.701 | 22,8 | 4.695.280,00 |
| Cooperative | 5.660 | 1,8 | 469.009,10 |
| Turismo | 16.421 | 6,2 | 1.525.334,02 |
| Trasporti e spedizioni | 12.222 | 10,3 | 4.151.094,28 |
| Credito | 4.365 | 2,0 | 884.895,15 |
| Assicurazioni | 2.444 | 0,7 | 270.155,75 |
| Servizi alle imprese | 25.249 | 16,1 | 4.377.059,93 |
| Altri settori | 11.029 | 8,3 | 2.063.581,25 |
| TOTALE | 295.233 | 100,0 | 25.631.441,35 |

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti.
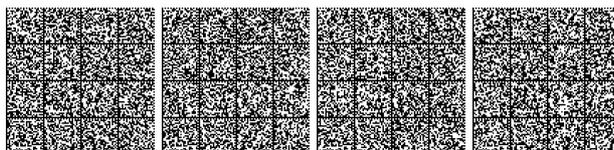
## Camera di Commercio di Palermo

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 14.856 | 5,6 | 315.506,08 |
| Artigianato | 14.565 | 11,0 | 830.953,94 |
| Industria | 9.455 | 12,2 | 1.330.062,37 |
| Commercio | 40.893 | 21,9 | 1.641.013,31 |
| Cooperative | 2.219 | 1,3 | 96.625,96 |
| Turismo | 4.186 | 6,0 | 532.796,08 |
| Trasporti e spedizioni | 3.608 | 10,4 | 1.608.653,54 |
| Credito | 1.602 | 2,6 | 521.336,05 |
| Assicurazioni | 1.114 | 0,7 | 130.374,55 |
| Servizi alle imprese | 8.343 | 14,2 | 1.629.609,79 |
| Pesca | 230 | 1,7 | 69.331,85 |
| Altri settori | 6.688 | 12,4 | 1.179.119,01 |
| TOTALE | 107.759 | 100,0 | 9.885.382,53 |
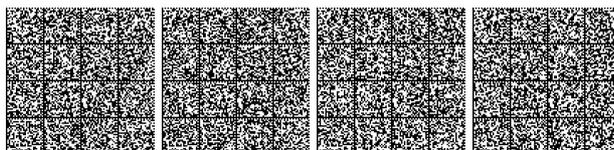
# Camera di Commercio di Pescara

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 5.353 | 3,9 | 97.873,13 |
| Artigianato | 7.674 | 16,3 | 546.003,92 |
| Industria | 4.390 | 19,6 | 868.911,32 |
| Commercio | 13.119 | 19,0 | 599.632,21 |
| Cooperative | 351 | 1,7 | 74.595,80 |
| Turismo | 2.302 | 6,1 | 203.052,67 |
| Trasporti e spedizioni | 1.523 | 7,8 | 489.690,84 |
| Credito | 649 | 2,0 | 150.653,42 |
| Assicurazioni | 471 | 0,8 | 46.945,39 |
| Servizi alle imprese | 4.163 | 15,7 | 934.375,36 |
| Altri settori | 1.391 | 7,1 | 219.595,24 |
| TOTALE | 41.384 | 100,0 | 4.231.329,30 |

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente i totali a causa degli arrotondamenti.
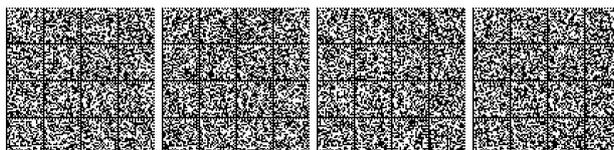
## Camera di Commercio di Potenza

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 12.894 | 12,4 | 228.235,03 |
| Artigianato | 8.203 | 14,5 | 463.572,24 |
| Industria | 4.638 | 26,4 | 1.022.044,26 |
| Commercio | 10.704 | 13,9 | 448.622,93 |
| Cooperative | 1.154 | 2,8 | 131.224,75 |
| Turismo | 2.270 | 5,0 | 181.871,66 |
| Trasporti e spedizioni | 1.355 | 5,3 | 392.205,41 |
| Credito | 496 | 1,3 | 118.663,30 |
| Assicurazioni | 414 | 0,4 | 20.051,55 |
| Servizi alle imprese | 2.636 | 14,5 | 804.687,86 |
| Altri settori | 1.133 | 3,6 | 135.075,63 |
| TOTALE | 45.896 | 100,0 | 3.946.254,62 |

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti.
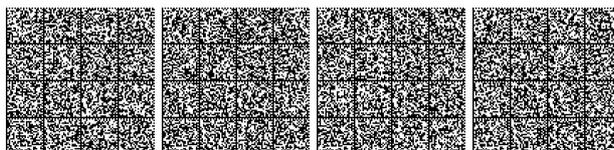
## Camera di commercio di Rovigo

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 6.877 | 5,6 | 227.408,01 |
| Artigianato | 7.469 | 22,6 | 739.691,62 |
| Industria | 3.005 | 24,2 | 1.039.778,04 |
| Commercio | 6.878 | 15,5 | 524.944,39 |
| Cooperative | 376 | 5,2 | 175.158,83 |
| Turismo | 1.633 | 5,0 | 186.205,10 |
| Trasporti e spedizioni | 1.136 | 4,7 | 319.737,26 |
| Credito | 445 | 1,7 | 175.729,18 |
| Assicurazioni | 314 | 0,5 | 26.659,86 |
| Servizi alle imprese | 3.062 | 10,5 | 857.210,06 |
| Altri settori | 2.470 | 4,5 | 119.329,13 |
| TOTALE | 33.665 | 100,0 | 4.391.851,48 |

## Camera di Commercio di Salerno

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Agricoltura | 22.304 | 11,4 | 615.632,19 |
| Artigianato | 20.554 | 13,1 | 1.033.312,53 |
| Industria | 14.740 | 19,8 | 1.819.905,93 |
| Commercio | 43.888 | 19,6 | 1.625.034,83 |
| Cooperative | 3.145 | 2,5 | 253.529,20 |
| Turismo | 8.426 | 6,4 | 671.427,87 |
| Trasporti e spedizioni | 5.279 | 7,1 | 1.216.545,50 |
| Credito | 1.542 | 1,5 | 299.906,51 |
| Assicurazioni | 1.342 | 0,5 | 69.501,36 |
| Servizi alle imprese | 9.012 | 11,9 | 1.511.881,68 |
| Altri settori | 3.928 | 6,1 | 645.590,57 |
| TOTALE | 134.160 | 100,0 | 9.762.268,17 |

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti.
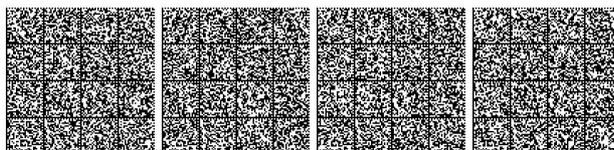
## Camera di Commercio di Taranto

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 13.698 | 16,2 | 403.632,33 |
| Artigianato | 7.566 | 9,5 | 418.770,09 |
| Industria | 5.145 | 27,3 | 1.534.999,46 |
| Commercio | 16.914 | 16,3 | 753.736,09 |
| Cooperative | 1.111 | 3,0 | 179.813,71 |
| Turismo | 2.482 | 4,3 | 238.700,16 |
| Trasporti e spedizioni | 1.516 | 4,9 | 528.661,65 |
| Credito | 692 | 1,4 | 157.655,48 |
| Assicurazioni | 469 | 0,5 | 39.565,14 |
| Servizi alle imprese | 3.621 | 11,3 | 790.865,68 |
| Altri settori | 1.304 | 5,2 | 260.651,51 |
| TOTALE | 54.518 | 100,0 | 5.307.051,30 |

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti.

## Camera di Commercio di Teramo

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 7.066 | 6,6 | 143.492,73 |
| Artigianato | 9.562 | 19,6 | 682.711,18 |
| Industria | 5.308 | 29,7 | 1.154.270,16 |
| Commercio | 9.843 | 14,6 | 547.385,70 |
| Cooperative | 414 | 2,5 | 125.947,84 |
| Turismo | 2.785 | 6,5 | 279.594,52 |
| Trasporti e spedizioni | 1.150 | 3,6 | 307.485,94 |
| Credito | 464 | 1,6 | 144.844,75 |
| Assicurazioni | 389 | 0,4 | 20.608,15 |
| Servizi alle imprese | 3.314 | 9,8 | 750.335,69 |
| Altri settori | 1.356 | 5,0 | 160.836,96 |
| TOTALE | 41.651 | 100,0 | 4.317.513,62 |

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti.

## Camera di Commercio di Torino

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 15.317 | 2,1 | 324.525,82 |
| Artigianato | 64.255 | 14,4 | 5.039.081,60 |
| Industria | 27.296 | 27,2 | 11.259.999,76 |
| Commercio | 76.450 | 15,2 | 5.147.753,20 |
| Cooperative | 2.001 | 2,0 | 784.019,51 |
| Turismo | 15.797 | 4,6 | 1.449.926,76 |
| Trasporti e spedizioni | 11.711 | 7,1 | 4.324.251,01 |
| Credito | 5.308 | 2,4 | 1.597.580,51 |
| Assicurazioni | 3.444 | 1,1 | 864.880,02 |
| Servizi alle imprese | 52.707 | 19,4 | 9.311.363,72 |
| Altri settori | 7.187 | 4,5 | 1.437.440,35 |
| TOTALE | 281.473 | 100,0 | 41.540.822,26 |

# Camera di Commercio di Trapani

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 17.955 | 10,0 | 201.213,75 |
| Artigianato | 6.831 | 16,8 | 444.813,74 |
| Industria | 4.689 | 12,2 | 401.696,36 |
| Commercio | 14.950 | 21,5 | 579.919,50 |
| Cooperative | 1.252 | 1,6 | 42.798,21 |
| Turismo | 2.196 | 6,6 | 234.531,82 |
| Trasporti e spedizioni | 1.361 | 4,6 | 301.817,01 |
| Credito | 568 | 2,0 | 135.333,98 |
| Assicurazioni | 487 | 0,7 | 31.250,12 |
| Servizi alle imprese | 3.016 | 8,8 | 420.994,29 |
| Pesca | 743 | 6,0 | 86.890,86 |
| Altri settori | 2.557 | 9,2 | 261.979,66 |
| TOTALE | 56.605 | 100,0 | 3.143.239,30 |

## Camera di Commercio di Treviso

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 17.374 | 3,5 | 322.788,59 |
| Artigianato | 25.886 | 19,9 | 2.810.947,67 |
| Industria | 13.089 | 33,3 | 5.292.810,73 |
| Commercio | 23.859 | 14,1 | 2.184.035,86 |
| Cooperative | 571 | 2,0 | 271.957,14 |
| Turismo | 5.296 | 4,2 | 650.816,14 |
| Trasporti e spedizioni | 3.730 | 4,1 | 1.150.444,28 |
| Credito | 1.822 | 2,0 | 704.887,31 |
| Assicurazioni | 1.149 | 0,8 | 305.866,02 |
| Servizi alle imprese | 15.246 | 13,4 | 3.297.507,83 |
| Altri settori | 2.255 | 2,7 | 346.247,39 |
| TOTALE | 110.277 | 100,0 | 17.338.308,96 |
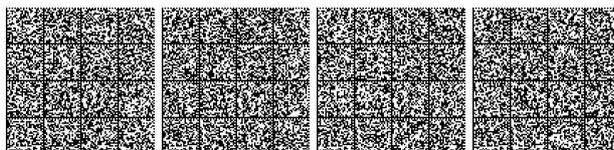
# Camera di Commercio di Trieste

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 450 | 0,7 | 12.062,27 |
| Artigianato | 4.327 | 10,3 | 321.137,88 |
| Industria | 2.024 | 16,1 | 661.320,17 |
| Commercio | 6.873 | 16,1 | 515.145,11 |
| Cooperative | 225 | 3,8 | 105.298,12 |
| Turismo | 1.958 | 6,5 | 201.167,87 |
| Trasporti e spedizioni | 1.431 | 11,1 | 575.240,24 |
| Credito | 510 | 2,8 | 128.282,46 |
| Assicurazioni | 244 | 7,0 | 397.746,86 |
| Servizi alle imprese | 2.919 | 18,7 | 766.801,55 |
| Altri settori | 832 | 6,8 | 223.038,23 |
| TOTALE | 21.791 | 100,0 | 3.907.240,76 |

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti.
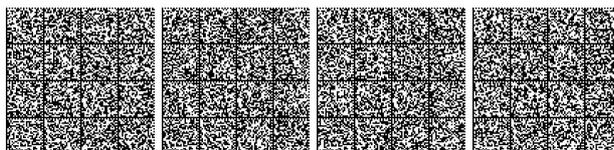
## Camera di Commercio di Verona

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 19.965 | 5,9 | 645.819,11 |
| Artigianato | 27.784 | 17,4 | 2.513.064,43 |
| Industria | 11.073 | 21,9 | 3.982.971,95 |
| Commercio | 25.222 | 17,2 | 2.775.794,24 |
| Cooperative | 1.012 | 3,6 | 605.964,04 |
| Turismo | 6.868 | 6,4 | 1.046.515,18 |
| Trasporti e spedizioni | 4.931 | 7,6 | 1.982.806,45 |
| Credito | 1.872 | 2,0 | 709.131,71 |
| Assicurazioni | 1.255 | 0,9 | 349.177,35 |
| Servizi alle imprese | 14.247 | 13,4 | 3.800.173,20 |
| Altri settori | 2.255 | 3,7 | 484.187,02 |
| TOTALE | 116.484 | 100,0 | 18.895.604,68 |

## Camera di Commercio di Vibo Valentia

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 3.304 | 25,3 | 126.267,32 |
| Artigianato | 3.066 | 14,2 | 147.237,79 |
| Industria | 1.464 | 13,8 | 183.794,86 |
| Commercio | 5.175 | 16,9 | 189.686,87 |
| Cooperative | 295 | 1,5 | 17.860,71 |
| Turismo | 1.219 | 10,0 | 143.265,93 |
| Trasporti e spedizioni | 557 | 4,1 | 101.547,03 |
| Credito | 122 | 0,9 | 21.969,63 |
| Assicurazioni | 122 | 0,4 | 6.992,49 |
| Servizi alle imprese | 931 | 8,6 | 198.712,78 |
| Altri settori | 352 | 4,3 | 55.315,13 |
| TOTALE | 16.607 | 100,0 | 1.192.650,54 |
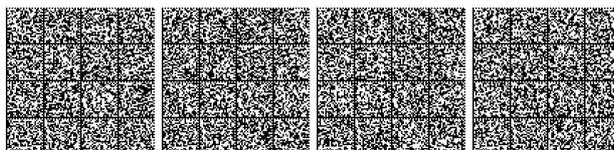
## Camera di Commercio di Vicenza

| Settori di attività economica | Numero imprese al 31/12/2008 | Indice di occupazione al 2006 | Valore aggiunto (migliaia di euro) al 2006 |
|---|---|---|---|
| Agricoltura | 11.166 | 2,3 | 306.968,62 |
| Artigianato | 26.291 | 20,1 | 2.880.892,16 |
| Industria | 12.498 | 36,2 | 6.141.585,48 |
| Commercio | 23.097 | 14,2 | 2.212.761,94 |
| Cooperative | 735 | 1,9 | 285.507,26 |
| Turismo | 4.838 | 4,4 | 682.196,76 |
| Trasporti e spedizioni | 3.417 | 3,7 | 1.022.576,04 |
| Credito | 1.605 | 1,9 | 799.201,23 |
| Assicurazioni | 1.010 | 0,5 | 123.553,91 |
| Servizi alle imprese | 14.041 | 12,5 | 3.308.273,53 |
| Altri settori | 1.770 | 2,6 | 342.871,50 |
| TOTALE | 100.468 | 100,0 | 18.106.388,43 |

Le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti.

**09A09874**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 luglio 2009.

**Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo» registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 1° agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 dell'11 agosto 2006, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni S.r.l.» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° agosto 2006;

Considerato che la regione autonoma Valle d'Aosta, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 1° agosto 2006, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni S.r.l.» con decreto 1° agosto 2006, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo», registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 1° agosto 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2009

*Il direttore generale:* LA TORRE

**09A09878**

---

DECRETO 30 luglio 2009.

**Interruzione temporanea della pesca.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche concernente la disciplina della pesca marittima ed, in particolare, l'art. 32 che attribuisce al Ministro la possibilità di emanare norme per la disciplina della pesca al fine di adeguarla alle indicazioni provenienti dalla ricerca scientifica;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;
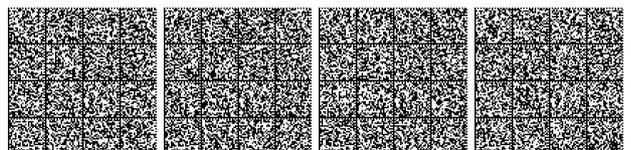
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965»;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca e il regolamento (CE) n. 498/2007, che definiscono modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca;

Visto il Programma operativo approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 ed i Piani di gestione redatti ai sensi degli articoli 21, 26, 37 e 41 del regolamento (CE) 1198/2006 e degli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) 2847/1993;

Considerato che i suddetti Piani di gestione prevedono che la misura arresto temporaneo sia effettuata per un periodo ottimale di quarantacinque giorni continuativi nei periodi specificamente indicati per ciascuna area geografica di riferimento (GSA);

Visto il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) 1860/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/06, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mare Mediterraneo (di seguito Regolamento Mediterraneo) e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994;

Visti gli articoli 9 e 14 del sopra citato Regolamento Mediterraneo che dispongono, a partire dal 31 maggio 2010, l'obbligatorietà di utilizzare la maglia quadrata della dimensione minima di 40 mm per le reti trainate;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» e il relativo decreto di attuazione;

Considerato che alla data del 31 maggio 2010 cesseranno, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Mediterraneo, le deroghe transitorie alla dimensione minima delle maglie e alla distanza dalla costa per l'uso degli attrezzi da pesca;

Considerato che le predette disposizioni eviteranno ulteriori aumenti dei tassi di mortalità del novellame e ridurranno l'entità dei rigetti in mare di organismi marini morti da parte dei pescherecci;

Ritenuto necessario, per l'anno 2009, in conformità a quanto previsto dal Programma operativo, attuare un fermo biologico continuativo al fine di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attività di pesca, in attesa dell'entrata in vigore delle sopra indicate disposizioni, che consentiranno l'effettuazione di un fermo tecnico non continuativo per l'anno 2010;

Ritenuto necessario, in considerazione dei noti eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo, contemperare le esigenze di natura biologica con quelle di carattere economico-sociale come richiesto dai rappresentanti della regione Abruzzo;

Considerato che l'Amministrazione intende rafforzare la tutela delle risorse biologiche attraverso l'attuazione di un piano di adeguamento dello sforzo di pesca relativo alla piccola pesca a strascico e, in concomitanza dell'entrata in vigore di tutte le disposizioni del regolamento comunitario, ridurre le giornate di pesca;

Visto il decreto 30 aprile 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 2009, n. 119, recante delega al Sottosegretario di Stato on. Antonio Buonfiglio in materia di pesca, acquacoltura e tutela delle risorse marine viventi;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura nella seduta del 17 e 21 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

*Interruzione temporanea della pesca*

1. Le interruzioni temporanee della pesca di cui al presente decreto riguardano le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.

Art. 2.

*Modalità dell'esecuzione dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca per le unità abilitate alla pesca a strascico e volante*

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 3 agosto al 1º settembre 2009 ad esclusione delle unità iscritte nei Compartimenti marittimi di Ortona e Pescara per le quali è disposta l'interruzione obbligatoria dal 15 agosto al 13 settembre 2009.

2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 31 agosto al 29 settembre 2009.
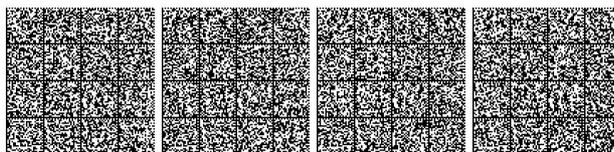
3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia e della Sardegna deve essere disposta, con provvedimento delle competenti regioni, una interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi.

4. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti comma, devono essere depositati presso l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità che effettua l'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

5. Effettuata la consegna dei documenti di bordo l'unità può essere trasferita in altro porto, per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima presso la quale è effettuato il fermo di emergenza temporaneo.

6. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

Art. 3.

*Modalità di esecuzione*

1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli articoli 2 e 5 è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente.

2. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'Autorità marittima per il transito nell'areale in fermo.

3. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima del porto di base logistica. Effettuata l'opzione, le navi in questione, ad esclusione delle unità che hanno optato per il pescaturismo, possono riprendere ad operare a strascico e/o volante solo a partire dall'inizio della nona settimana dopo la conclusione del periodo di fermo cui avrebbero dovuto partecipare.

4. Le navi da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca di cui all'art. 2 del presente decreto, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa.

Art. 4.

*Misure tecniche*

1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con le festività natalizie, sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali di settore.

2. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico e/o volante ovvero apposizione dei sigilli da parte della Autorità marittima.

4. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2009 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a sessanta metri.

5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica alle unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro sei miglia dalla costa.

Art. 5.

*Misure tecniche successive all'interruzione temporanea*

1. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unità iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate alla pesca a strascico e/o volante, non esercitano l'attività di pesca nel giorno di venerdì. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.
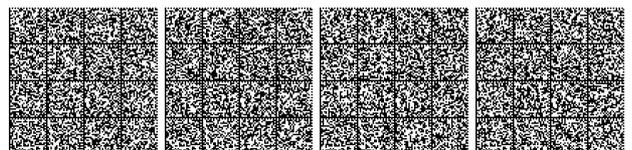
2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unità iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ortona che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante oltre a non esercitare l'attività di pesca nel giorno di venerdì, qualora richiesto dagli armatori che rappresentino almeno il 60% delle imbarcazioni iscritte nel medesimo compartimento abilitate ai predetti sistemi, devono effettuare un ulteriore giorno di fermo.

3. Il fermo aggiuntivo effettuato volontariamente dagli armatori, per una durata pari ad almeno otto giorni anche non continuativi, consente di conseguire un punteggio supplementare nella valutazione delle istanze di partecipazione alle misure cofinanziate dal Fondo europeo per la pesca e gestite dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 3, punto III dell'accordo multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma operativo 2007-2013 del 18 settembre 2008, secondo modalità da determinarsi con successivo provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 luglio 2009

p. *Il Ministro*
*Il sottosegretario di Stato*
BUONFIGLIO

**09A10148**

---

DECRETO 31 luglio 2009.

**Modifica del decreto 19 novembre 2008 relativo alla designazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Uva di Puglia» per la quale è stata inviata istanza di registrazione come indicazione geografica protetta.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale delle denominazioni trasmesse per la registrazione ai servizi della Commissione europea e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituento un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 30 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 263 del 12 novembre 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Uva di Puglia» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Visto il decreto 19 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 287 del 9 dicembre 2008, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla denominazione «Uva di Puglia»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota n. 6362 del 22 aprile 2009, ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti il disciplinare di produzione della denominazione «Uva di Puglia» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Visto il decreto 30 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 del 12 maggio 2009, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione medesima;

Considerato che la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari ha adeguato il piano di controllo al disciplinare di produzione nella versione trasmessa ai Servizi della Commissione europea con la nota citata in precedenza;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento

dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nella seduta del 20 luglio 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di modifica dell'autorizzazione già concessa con decreto 19 novembre 2008;

Decreta:

*Articolo unico*

L'autorizzazione rilasciata, con decreto 19 novembre 2008, alla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari con sede in Bari, corso Cavour n. 2, quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, è da intendersi riferita alla denominazione «Uva di Puglia» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 aprile 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

*Il direttore generale:* LA TORRE

**09A09884**

---

DECRETO 3 agosto 2009.

**Modifica del decreto ministeriale di approvazione della modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano».**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 29 giugno 2009, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Torgiano»;

Vista la richiesta del Consorzio di tutela dei vini di Torgiano, intesa ad ottenere che le modifiche approvate con il citato decreto possano essere applicabili anche ai quantitativi di vino provenienti dalla vendemmia 2008 e precedenti;

Vista la nota n. 0121290 datata 29 luglio 2009 della regione Umbria a sostegno della richiesta medesima formulata dal Consorzio di tutela dei vini di Torgiano;

Ritenuto in accoglimento della predetta istanza, di dovere procedere alla modifica del decreto ministeriale 15 giugno 2009, al fine di prevedere che ai quantitativi di vino a denominazione di origine controllata o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Torgiano» provenienti dalla vendemmia 2008 e precedenti, siano applicate le disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con il predetto decreto ministeriale 15 giugno 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 29 giugno 2009, fermo restando che le nuove tipologie «Torgiano» Vin Santo e «Torgiano» Vendemmia Tardiva, dovranno essere utilizzate a decorrere dalla vendemmia 2009;

Decreta:

*Articolo unico*

A titolo di modifica del decreto ministeriale 15 giugno 2009 richiamato in premessa, l'art. 1 è integrato dal seguente comma 2:

2. Le disposizioni contenute nell'annesso disciplinare di produzione, con esclusione di quelle relative alle nuove tipologie «Torgiano» Vin Santo e «Torgiano» Vendemmia Tardiva, sono applicabili anche ai vini a denominazione di origine controllata o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Torgiano», provenienti dalla vendemmia 2008 e precedenti, a condizione che le relative partite rispondano ai requisiti previsti dall'annesso disciplinare e che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione della presente modifica, i quantitativi di prodotto in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

ALLEGATO *A*

| **Posizioni Codici** | **1 - 4** | **5** | **6 - 8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORGIANO - BIANCO DI TORGIANO | B031 | X | 888 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| TORGIANO - CABERNET SAUVIGNON DI TORGIANO | B031 | X | 043 | 2 | X | X | A | 0 | X |
| TORGIANO - CHARDONNAY DI TORGIANO | B031 | X | 298 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| TORGIANO - MERLOT DI TORGIANO | B031 | X | 146 | 2 | X | X | A | 0 | X |
| TORGIANO - PINOT GRIGIO DI TORGIANO | B031 | X | 194 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| TORGIANO - PINOT NERO DI TORGIANO | B031 | X | 195 | 2 | X | X | A | 0 | X |
| TORGIANO - RIESLING ITALICO DI TORGIANO | B031 | X | 209 | 1 | X | X | A | 0 | X |
| TORGIANO - ROSATO DI TORGIANO | B031 | X | 999 | 3 | X | X | A | 0 | X |
| TORGIANO - ROSSO DI TORGIANO | B031 | X | 999 | 2 | X | X | A | 0 | X |
| TORGIANO SPUMANTE | B031 | X | 888 | 1 | X | X | B | 1 | X |
| TORGIANO VENDEMMIA TARDIVA | B031 | X | 888 | 1 | F | X | A | 1 | X |
| TORGIANO VIN SANTO | B031 | X | 888 | 1 | E | X | A | 1 | X |

**09A09876**

DECRETO 4 agosto 2009.

**Modifica all'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati».**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata dei vini «Frascati», come da ultimo modificato con decreto ministeriale 26 aprile 2005;

Vista l'istanza del Consorzio tutela denominazione Frascati, presentata dalla regione Lazio-Arsial, con la quale è stata richiesta la modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 15 giugno 2009;

Considerato che, nei termini e nei modi previsti, è pervenuta, con nota del 1° luglio 2009, istanza del Consorzio tutela denominazione Frascati intesa ad apportare talune precisazioni alla citata proposta di modifica;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 21 e 22 luglio 2009, in accoglimento della sopra citata istanza di modifica;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati», in conformità ai pareri espressi dal citato comitato;

Decreta:

*Articolo unico*

L'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 26 aprile 2005, richiamato in premessa, è sostituito per intero dal seguente testo:

Art. 8.

*Confezionamento*

«I contenitori, esclusivamente in vetro, in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Frascati» per la commercializzazione, debbono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi e comunque compresi tra 187 cc e 1500 cc, chiuse con tappo di sughero o altro materiale inerte ammesso dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

È consentito l'uso del fiasco di paglia o similpaglia con capacità fino a 1500 cc, chiuso con tappo di sughero.

Ad esclusione delle tipologie «Frascati» spumante, «Frascati» Superiore e «Frascati» Cannellino, per la chiusura dei recipienti di vetro, è consentito l'uso del tappo capsula a vite.

Inoltre ad esclusione della tipologia spumante, per i recipienti di vetro di capacità compresa tra 187 cc e 250 cc è consentito l'uso del tappo a vite.

Le bottiglie, conformi alle norme vigenti di legge, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consone ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.» .

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2009

*Il capo Dipartimento:* NEZZO

**09A09875**

---

DECRETO 31 luglio 2009.

**Modifica del decreto 13 novembre 2008 relativo alla autorizzazione all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Patata della Sila» per la quale è stata inviata istanza di registrazione come indicazione geografica protetta.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale delle denominazioni trasmesse per la registrazione ai servizi della Commissione europea e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituento un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 20 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 59 del 10 marzo 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Patata della Sila» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Visto il decreto 13 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 279 del 28 novembre 2008, con il quale l'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Patata della Sila»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota n. 5647 del 7 aprile 2009, ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti il disciplinare di produzione della denominazione «Patata della Sila» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Visto il decreto 15 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 15 giugno 2009, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione medesima;

Considerato che l'organismo «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» ha adeguato il piano di controllo al disciplinare di produzione nella versione trasmessa ai Servizi della Commissione europea con la nota citata in precedenza;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nella seduta del 6 luglio 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di modifica dell'autorizzazione già concessa con decreto 13 novembre 2008;

Decreta:

*Articolo unico*

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «ICEA - Istituto per la certificazione etica ed ambientale» con sede a Bologna, via Nazario Sauro n. 2, con decreto 13 novembre 2008, ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, è da intendersi riferita alla denominazione «Patata della Sila» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 15 maggio 2009.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

*Il direttore generale:* LA TORRE

**09A09883**

---

DECRETO 4 agosto 2009.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Teramo.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Abruzzo di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 19 aprile 2009 al 21 aprile 2009 nella provincia di Teramo.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Abruzzo di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

*Teramo:*

piogge alluvionali dal 19 aprile 2009 al 21 aprile 2009; provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Arsita, Bisenti, Cermignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2009

*Il Ministro:* ZAIA

**09A09882**

DECRETO 4 agosto 2009.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle provincie di Cremona, Lodi e Pavia.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/06, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/06 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 26 aprile 2009 al 29 aprile 2009 nelle province di Cremona, Lodi, Pavia.

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le Strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

*Cremona:*

piogge alluvionali dal 27 aprile 2009 al 29 aprile 2009; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Credera Rubbiano, Moscazzano;

piogge alluvionali dal 27 aprile 2009 al 29 aprile 2009; provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Acquanegra Cremonese, Annicco, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelverde, Credera Rubbiano, Cremona, Crotta D'Adda, Cumignano sul Naviglio, Genivolta, Grumello Cremonese ed Uniti, Moscazzano, Paderno Ponchielli, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, romanengo, Salvirola, Sesto ed Uniti, Trigolo.

*Lodi:*

piogge alluvionali dal 27 aprile 2009 al 29 aprile 2009; provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Brembio, Castelnuovo Bocca D'Adda, Cornegliano Laudense, Guardamiglio, Lodi, Lodi Vecchio, Mairago, Massalengo, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ossago Lodigiano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Senna Lodigiana, Somaglia, Zelo Buon Persico.

*Pavia:*

piogge alluvionali dal 26 aprile 2009 al 28 aprile 2009; provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Broni, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Cigognola, Corvino San Quirico, Fortunago, Galliavola, Golferenzo, Lirio, Lomello, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Redavalle, Rocca de' Giorgi, Romagnese, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Stradella, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Volpara, Zavattarello, Zenevredo;
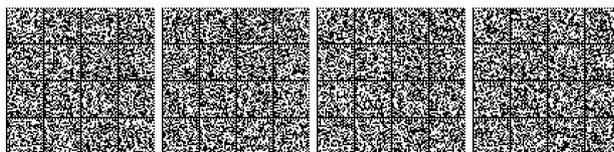
piogge alluvionali dal 26 aprile 2009 al 28 aprile 2009; provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bagnaria, Barbianello, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Broni, Campospinoso, Canevino, Canneto Pavese, Casanova Lonati, Castana, Casteggio, Cecima, Cigognola, Confienza, Costa de' Nobili, Fortunago, Galliavola, Golferenzo, Lirio, Menconico, Mezzanino, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Monticelli Pavese, Montù Beccaria, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Robbio, Rocca de' Giorgi, Romagnese, Rosasco, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa Maria della Versa, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Verrua Po, Volpara, Zavattarello, Zenevredo, Zerbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2009

*Il Ministro:* ZAIA

**09A09881**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 luglio 2009.

**Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.** (Deliberazione n. 405/09 Cons.).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 17 luglio 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003 - supplemento ordinario n. 150;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150/L;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 5, comma 3;

Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante «Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse"», in particolare il Titolo III «Regolamenti per l'esercizio del diritto di cronaca»;

Vista la propria delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999 recante «Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 maggio 1999 n. 119, nella versione rettificata con delibera n. 172/99/CONS del 27 luglio 1999;

Rilevato, in particolare, che l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 9 del 2008, dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni disciplini con apposito regolamento, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalità e i limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca, riconosciuto relativamente a ciascun evento della competizione, nonché i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno dell'impianto sportivo;

Vista la delibera n. 94/09/CONS con la quale è stata indetta una consultazione pubblica in vista dell'approvazione di uno schema di Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 9, anche al fine di acquisire le osservazioni dei rappresentanti delle categorie interessate e delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2006;

Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:

Art. 1 *(Definizioni)*. — *Posizioni principali dei soggetti intervenuti*. Un soggetto rispondente chiede di aggiungere alla definizione di telegiornale l'espressione «e in ogni caso di contenuto non solo sportivo» per evitare che

si possa profittare del diritto di cronaca per arricchire i programmi televisivi a tema. La RAI chiede di inserire in tale definizione anche i notiziari sportivi e le rubriche sportive che non sono a programmazione giornaliera.

Altri soggetti rispondenti ritengono utile modificare la definizione di «operatore della comunicazione» che risulta più ristretta rispetto al testo del decreto legislativo al fine di ricomprendervi anche le emittenti in tecnica analogica, i fornitori di servizi di accesso condizionato e i fornitori di servizi in pay per view.

*Osservazioni dell'Autorità*

La definizione di telegiornale e di telegiornale sportivo contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera *e)* riprende l'enunciato di cui all'allegato C alla delibera n. 54/03/CONS recante «Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche», e pertanto appare idonea a identificare con precisione tale tipologia di programmi così come indicata dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. La delimitazione di tale definizione risulta altresì coerente con l'art. 3-*duodecies* della direttiva 2007/65/CE laddove dispone che i brevi estratti di cronaca siano utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale.

In merito alla definizione di «operatore della comunicazione» appare utile e coerente con il dettato normativo replicare nel regolamento l'enunciazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *z)* del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.

Art. 2 *(Ambito di applicazione). — Posizioni principali dei soggetti intervenuti.* Un soggetto rispondente rileva come andrebbe applicato il regolamento per la cronaca radiofonica alle emittenti che trasmettono una cronaca solo sonora degli eventi.

Altri operatori propongono di estendere l'ambito ad ogni operatore della comunicazione come stabilito dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.

*Osservazioni dell'Autorità*

In merito alla proposta di applicare il regolamento per la cronaca radiofonica alle emittenti che trasmettono cronaca sonora degli eventi si rimanda al regolamento apposito.

La proposta di estensione dell'ambito di applicazione risulta soddisfatta mediante la modifica della definizione di «operatore della comunicazione» di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)* di questo regolamento.

Art. 3 *(Modalità e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca). — Posizioni principali dei soggetti intervenuti.* Un soggetto rispondente chiede di specificare che l'esercizio del diritto di cronaca è valido solo nel territorio nazionale, e di consentirlo solo con sistemi di protezione che la rendano fruibile esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale. Al comma 8 chiede di modificare l'espressione riguardanti gli aggiornamenti che «possono essere forniti» di norma ogni 10 minuti.

Altri operatori osservano come al comma 2 il limite temporale di 48 ore per l'esercizio di cronaca possa decorrere dalla conclusione dell'evento che compone l'ultima giornata di gare, in quanto lo stesso turno si disputa su più giorni, e come il limite di 3 ore dal termine dell'evento sia penalizzante per le partite giocate in orari serali. Un altro operatore rileva come la definizione dei limiti temporali per l'esercizio del diritto di cronaca su Internet e per mezzo della telefonia mobile non è prevista dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Per Internet propone di escludere dalla regolamentazione di tale piattaforma la trasmissione integrale di programmi tv. Altri soggetti rispondenti osservano come al comma 8 la limitazione dell'aggiornamento del risultato ogni 10 minuti è contraddittoria rispetto al testo dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e comprime l'esercizio del diritto di cronaca.

Ai commi 3 e 4 un altro operatore propone di estendere la facoltà di trasmissione anche alle trasmissioni di approfondimento sportivo riconducibili ad una testata giornalistica, suggerisce di aumentare il minutaggio per singolo giorno solare, poiché la domenica si giocano 8 incontri rispetto ai 2 del sabato. Al comma 4 alcuni soggetti rilevano come non sia giustificata la differenziazione dei limiti per i fornitori di contenuti a pagamento, e il riferimento a questi andrebbe esteso anche per la possibilità di utilizzo delle immagini solo nel contesto di telegiornali e rubriche sportive. Un operatore sostiene che al comma 6 il limite massimo per l'utilizzo delle immagini su Internet dovrebbe essere identico a quello per tutti gli operatori della comunicazione.

*Osservazioni dell'Autorità*

La proposta della LNP di consentire l'esercizio del diritto di cronaca vincolandolo a sistemi di protezione che lo rendano fruibile esclusivamente sul territorio nazionale non appare coerente con il dettato del decreto legislativo, che all'art. 17 prevede l'utilizzo di tali sistemi solo per la protezione delle immagini oggetto dei contratti di licenza. In assenza di una commercializzazione di diritti l'apposita previsione di sistemi di protezione risulta pertanto priva di un fondamento specifico.

In relazione alla richiesta di far decorrere il limite di 48 ore a partire dall'ultimo evento disputato al fine di consentire la predisposizione di servizi giornalistici unitari aventi ad oggetto l'intero turno di competizione disputato su più giorni solari, essa appare condivisibile. l'Autorità ritiene opportuno limitare tale previsio-

ne ai soli turni della competizione che si disputano su due giorni solari consecutivi, escludendo in tal modo le partite dello stesso turno di gara che sono disputate a intervalli di tempo incompatibili con le previsioni del regolamento, quali a solo titolo esemplificativo gli eventi soggetti a rinvii. La riduzione del termine di 3 ore in considerazione dello svolgimento serale delle partite non appare accoglibile tenuto conto della decorrenza del termine delle 48 ore dall'ultima partita serale entro cui esercitare il diritto di cronaca, e della necessaria tutela dell'esercizio dei diritti relativi ai c.d. highlights per tali eventi serali a cui sarebbero di fatto sovrapposti i servizi di cronaca.
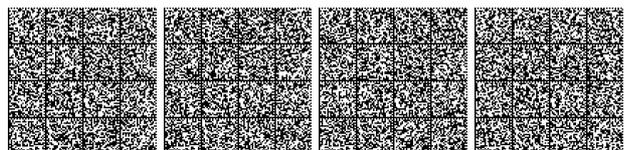
Per lo stesso motivo non è accoglibile la proposta di estendere l'utilizzo delle immagini del diritto di cronaca alle trasmissioni di approfondimento sportivo, laddove l'utilizzo degli estratti di cronaca è delimitato al solo ambito dei programmi d'informazione generale. Rientrano in tale definizione i notiziari a carattere sportivo, anche di canali tematici, con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite, purché trattino informazione generale sportiva, con servizi dedicati ad una pluralità di discipline sportive. In tal senso si è provveduto a integrare la definizione.

La proposta di aumentare il minutaggio per singolo giorno solare, in ragione del maggior numero di partite disputate la domenica appare accoglibile per consentire un più equilibrato esercizio del diritto di cronaca delle partite disputate la domenica.

Quanto al termine di 10 minuti per la comunicazione al pubblico dell'aggiornamento del risultato, esso è coerente con il dettato dell'art. 5, comma 2 del decreto, ove prevede che tali comunicazioni siano adeguatamente intervallate.

Relativamente al diritto di cronaca esercitato nei c.d. portali internet la differenziazione contenuta all'art. 3, comma 6 dello schema di regolamento tiene conto delle peculiarità di tale mezzo, per il quale non sono adattabili le tipologie e i criteri dei programmi audiovisivi, quali i telegiornali, e che non prevedono specifiche finestre informative nel corso della giornata, ma bensì la messa a disposizione degli utenti delle immagini in una pagina web per un periodo continuativo. Peraltro, tenuto conto della trasmissione via internet di programmi televisivi, appare necessario accogliere la proposta di escluderli dall'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 6, applicando per questi le modalità previste per i programmi televisivi trasmessi dagli operatori della comunicazione.

La proposta di escludere dal diritto di cronaca il mezzo della telefonia mobile non è condivisibile, in quanto è da considerarsi come fonte di informazione alternativa ai mezzi più tradizionali e pertanto meritevole di specifiche disposizioni che tengano conto delle sue peculiarità alla stregua della medesima considerazione effettuata per i c.d. portali internet.

Con riferimento alla eliminazione della differenziazione per i soggetti che offrono servizi a pagamento, occorre premettere come l'art. 5, comma 3 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 stabilisca la durata massima degli estratti filmanti per l'esercizio del diritto di cronaca, demandando all'Autorità la disciplina specifica. Nello specifico giova rammentare come la diversa disposizione per i telegiornali disponibili in chiaro rientri nell'interesse generale dei telespettatori stessi.

Art. 4 *(Messa a disposizione del materiale audiovisivo). — Posizioni principali dei soggetti intervenuti.* Un soggetto rispondente propone di esplicitare che lo standard qualitativo delle immagini sia espressamente riferito alla radiodiffusione televisiva.

Altri operatori chiedono che il tariffario dei costi sia effettivamente corrispondente ai soli costi tecnici.

Un altro operatore propone di chiarire che l'assegnatario dei diritti audiovisivi si farà carico di mettere a disposizione le immagini solo qualora sia incaricato di effettuare la produzione, anche nel caso di rimborsi questi dovranno spettare a chi avrà sopportato effettivamente i costi per la messa a disposizione delle immagini.

Un soggetto rispondente chiede che le immagini siano messe a disposizione entro un' ora dalla conclusione dell'evento, e un altro soggetto chiede che siano messe a disposizione in modo integrale.

Un soggetto rispondente chiede di specificare la cadenza settimanale del rimborso secondo la prassi consolidata.

*Osservazioni dell'Autorità*

La proposta di esplicitare che lo standard qualitativo delle immagini sia esplicitamente riferito alla radiodiffusione televisiva è accoglibile in quanto utile specificazione.

Con riferimento alla corrispondenza del tariffario per le immagini ai soli costi tecnici si rileva come questi siano soggetti a verifica da parte dell'Autorità e come nello schema di regolamento sia specificato che essi consistano nei soli costi tecnici per l'accesso al sistema.

La messa a disposizione delle immagini per il diritto di cronaca sono definite dalle Linee guida predisposte dalla Lega Nazionale Professionisti e approvate dall'Autorità con delibera n. 260/09/CONS. Nel caso di accesso al sistema telematico le immagini sono corrispondenti integralmente a quelle utilizzate dagli assegnatari dei diritti audiovisivi. Relativamente al tempo per la messa a disposizione delle immagini la disponibilità nel solo tempo tecnico necessario appare già sufficiente a garantire la tempistica opportuna a consentire agli operatori della comunicazione la predisposizione delle immagini.

La cadenza del rimborso non può essere specificata nel regolamento, in quanto oggetto del rapporto tra l'organizzatore della competizione e gli operatori della comunicazione.
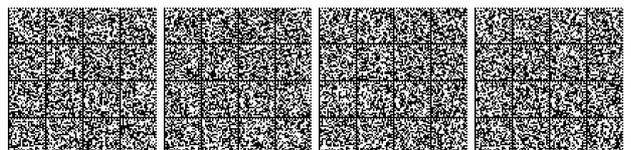
Art. 5 *(Limiti all'esercizio del diritto di cronaca)*. — *Posizioni principali dei soggetti intervenuti*. Un soggetto rispondente chiede di precisare l'obbligo di distruzione delle immagini di archivio decorsi i tre mesi. Il termine «commercializzazione» del comma 2 potrebbe essere frainteso, occorre far riferimento alla cessione o utilizzazione in ogni modo e forma. Chiede di specificare il divieto di collegamenti per gli operatori stessi.

Un altro operatore chiede di eliminare il divieto di abbinamento delle immagini per servizi giornalistici mandati in onda in abbinamento con marchi e scritte di aziende commerciali e industriali a meno che ciò non sia richiesto da altre norme in quanto gravoso per l'operatore.

Per altri operatori il divieto di effettuare collegamenti dallo stadio di cui al comma 3 andrebbe eliminato per gli operatori della comunicazione appartenenti al medesimo gruppo.

*Osservazioni dell'Autorità*

La precisazione in merito alla distruzione delle immagini di archivio decorsi i 3 mesi appare ultronea, dal momento che su tale specifico aspetto incidono diverse disposizioni di legge e che non si ravvisa alcun danno dalla semplice detenzione delle immagini trasmesse.

In merito alla proposta di consentire l'abbinamento delle immagini per servizi giornalistici a marchi e scritte commerciali non si ravvisa alcuna gravosità in ragione del limite temporale entro il quale sono utilizzabili tali immagini.

La proposta di consentire il collegamento dallo stadio per gli operatori della comunicazione appartenenti al medesimo gruppo appare proporzionata e utile a consentire a questi un contenimento dei costi senza apportare alcun aggravio ai titolari dei diritti audiovisivi.

Art. 6 *(Autorizzazione e accredito)*. — Un soggetto rispondente propone di sostituire il riferimento al bacino d'utenza oggetto del titolo abilitativo con l'ambito territoriale legittimamente servito dalla stessa emittente o fornitore di contenuti. Il documento comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicista necessario per la richiesta di accredito deve essere rilasciato dal direttore responsabile della testata. Sottolinea l'importanza dell'accredito anche per i tecnici.

Un altro operatore segnala la problematica circa il documento comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicista, dovrebbe essere sostituita con l'espressione utilizzata dall'Ordine dei giornalisti e dall'USSI. Contesta la possibilità di ingresso di 2 tecnici per giornalista, allorché ne è sufficiente solo uno.

Un soggetto rispondente propone di fare riferimento alla normativa applicabile per le testate giornalistiche.

*Osservazioni dell'Autorità*

La proposta di sostituire il riferimento al bacino d'utenza oggetto del titolo abilitativo con l' ambito territoriale legittimamente servito è accoglibile in quanto meglio rispondente alla normativa in vigore e alle modalità di esercizio dell'attività radiotelevisiva.

Con riferimento al documento comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicista appare opportuno fare riferimento ad una apposita attestazione rilasciata dal direttore della testata editoriale, dal momento che tale attività viene esercitata da individui che possono non essere iscritti all'albo dei praticanti.

La presenza di due tecnici è stata considerata indispensabile per il corretto esercizio dell'attività giornalistica all'interno degli impianti.

Art. 7 *(Ingresso agli impianti sportivi e interviste)*. — Un soggetto rispondente propone di consentire l'ingresso delle telecamere solo nel caso in cui non vi sia disponibilità di immagini. Altri soggetti rispondenti propongono di fissare in 30 minuti il termine per le interviste, mentre un altro operatore chiede di ridurlo.

*Osservazioni dell'Autorità*

Le modalità relative all'ingresso delle telecamere sono disciplinate dall'apposito regolamento emanato dall'organizzatore della competizione.

In accoglimento della proposta di alcuni rispondenti alla consultazione il termine per le interviste è fissato in 30 minuti.

Ritenuto, pertanto, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione dei soggetti interessati, che debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento, e debbano essere riformulate alcune disposizioni per assicurare maggiore certezza, con ciò rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni partecipanti ed emersi in sede applicativa;

Udita la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

*Articolo unico*

1. L'Autorità approva ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 9 il regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante.

La presente delibera è pubblicata, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 17 luglio 2009

*Il presidente:* CALABRÒ

*I commissari relatori:* LAURIA - MAGRI
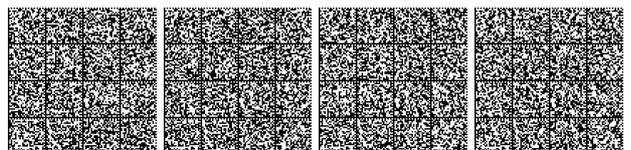
ALLEGATO *A*
*alla delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009*

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA AUDIOVISIVA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GENNAIO 2008, N. 9

## Parte I

## DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

### Art. 1.
*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e si intende per:

*a)* «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

*b)* «decreto», il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9;

*c)* «Direzione competente», la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità che svolge le funzioni istruttorie di cui al citato decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9;

*d)* «Ufficio competente», l'Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull'informazione sportiva, istituito presso la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali con delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008;

*e)* «emittente», il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le tipologie previste dal decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;

*f)* «fornitore di contenuti», il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica;

*g)* «concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo», la società cui è affidata la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;

*h)* «operatore della comunicazione», il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati, anche su richiesta individuale, alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che e' legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei dati relativi all'evento, nonché il soggetto che presta servizi di comunicazione elettronica;

*i)* «telegiornale» trasmissione a carattere informativo con programmazione quotidiana all'interno di fasce orarie prestabilite;

*l)* «telegiornale sportivo» trasmissione di informazione sportiva con programmazione quotidiana all'interno di face orarie prestabilite.

### Art. 2.
*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i limiti temporali di esercizio audiovisivo del diritto di cronaca con specifico ed esclusivo riferimento agli eventi delle competizioni disciplinate dal decreto, nei confronti degli operatori della comunicazione, nel rispetto delle garanzie previste dall'art. 5, comma 3, del decreto per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e per le emittenti nazionali e locali, fermo e impregiudicato restando l'esercizio del diritto di cronaca relativo ad accadimenti non riconducibili o riferibili all'evento sportivo.

2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, le modalità per l'accesso agli impianti sportivi per la ripresa dell'evento da parte degli operatori della comunicazione, nonché i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accreditamento dei medesimi operatori della comunicazione all'interno degli impianti sportivi.

## Parte II

## DIRITTO DI CRONACA

### Art. 3.
*Modalitá e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca*

1. Il diritto di cronaca è riconosciuto agli operatori della comunicazione relativamente a ciascun evento della competizione.

2. Ai fini dell'esercizio audiovisivo del diritto di cronaca, gli operatori della comunicazione possono utilizzare le immagini salienti e correlate, come definite dall'art. 2, comma 1, lettere *l)* ed *m)*, del decreto, decorso un periodo temporale non inferiore alle 3 ore dalla conclusione dell'evento e fino alle 48 ore successive alla conclusione dell'evento secondo le modalità di cui al presente articolo.

3. Le immagini salienti e correlate, nei limiti temporali di cui al comma 2, possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in chiaro o a pagamento, compresa la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, esclusivamente nei telegiornali e nei telegiornali sportivi nazionali o locali. Nel caso di turni della competizione disputati su due giorni solari consecutivi il limite di 48 ore di cui al comma precedente decorre per tutti gli eventi del turno dalla conclusione dell'ultima partita disputata nel turno.

4. La trasmissione delle immagini salienti e correlate nell'ambito dei telegiornali in chiaro non può superare gli 8 minuti complessivi per ciascun turno della competizione, di cui non più di 6 minuti per ciascun giorno solare e, nell'ambito dello stesso giorno, non più di 3 minuti per singola partita. Per i fornitori di contenuti a pagamento, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, il limite è di tre minuti per ciascuna giornata.

5. Il diritto di cronaca audiovisiva può essere esercitato dagli operatori della comunicazione anche attraverso i servizi di comunicazione elettronica nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi 6 e 7.

6. Per il diritto di cronaca esercitato via internet la durata delle immagini salienti e correlate, da mettere a disposizione degli utenti nel portale per un massimo di 3 ore consecutive a partire dalle ore 24:00 della conclusione della giornata, non deve essere superiore a 90 secondi per ciascuna giornata. Alle trasmissione di programmi televisivi via internet si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

7. Il diritto di cronaca esercitato per mezzo della telefonia mobile, fruibile dagli utenti senza oneri aggiuntivi, è limitato a un fotogramma a corredo della notizia del goal o del risultato finale di ciascun evento.

8. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti.

### Art. 4.
*Messa a disposizione del materiale audiovisivo*

1. Al fine di consentire l'effettivo esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, l'organizzatore della competizione, o, in mancanza, l'organizzatore dell'evento o gli assegnatari dei diritti, mettono a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici di cui al successivo comma 4, le immagini salienti e correlate, contrassegnati dal logo dell'organizzatore della competizione, con le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3.
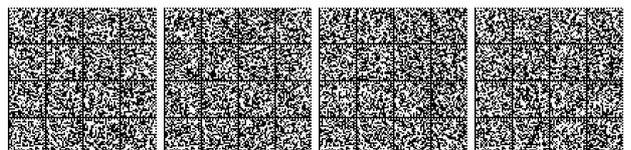
2. L'organizzatore della competizione predispone un sistema telematico che consenta all'operatore della comunicazione, nel tempo tecnico necessario dalla conclusione dell'evento, di prenderne visione nella sua interezza e di estrapolarne, sulla base della selezione meglio rispondente alla propria linea editoriale, immagini, di idoneo standard qualitativo per la radiodiffusione televisiva, per la complessiva durata prevista al precedente art. 3.

3. L'organizzatore della competizione, qualora non abbia attivato il sistema di cui al comma 2, dovrà mettere a disposizione dell'operatore della comunicazione, entro 2 ore dalla conclusione dell'evento, anche per il tramite degli assegnatari dei diritti audiovisivi o degli organizzatori del singolo evento, materiale audiovisivo di durata pari o superiore al doppio dei minuti indicati al precedente art. 3, attraverso collegamento via satellite su specifico canale criptato ovvero mediante consegna delle registrazioni su supporto standard generalmente utilizzato. Da tali immagini, l'operatore della comunicazione estrapolerà le immagini di durata pari a quella indicata all'art. 3. In tale ipotesi, le immagini salienti dovranno comprendere almeno le azioni da goal, le migliori occasioni da goal e le migliori parate, i migliori gesti atletici e le azioni o gesti più spettacolari verificatisi nel corso dell'evento, le sostituzioni e le immagini relative alle eventuali espulsioni, le uscite dagli spogliatoi e il momento del fischio finale.

4. I soli costi tecnici per l'accesso al sistema di cui al comma 2 o per la consegna del materiale audiovisivo di cui al comma 3 dovranno essere rimborsati da ciascun operatore della comunicazione nei termini e con le modalità di cui al tariffario previsto dall'art. 4, comma 7, del decreto, la cui approvazione da parte dell'organizzatore della competizione deve essere comunicata all'Autorità senza ritardo. Nella predisposizione del tariffario, l'organizzatore della competizione determina il rimborso dei costi tenuto conto dell'effettiva utilizzazione da parte di ciascun operatore della comunicazione delle immagini messe a disposizioni per l'esercizio del diritto di cronaca.

5. Qualora non fosse garantita l'acquisizione delle immagini nei termini che precedono, l'organizzatore della competizione o l'organizzatore dell'evento devono consentire agli operatori di accedere all'impianto sportivo per riprendere l'evento. L'accesso sarà garantito per le postazioni all'uopo prestabilite, secondo le previsioni di cui alla disciplina adottata dall'organizzatore della competizione ai sensi del successivo art. 7, comma 1. Dalla ripresa così effettuata, l'operatore della comunicazioni dovrà estrapolare le immagini per la complessiva durata stabilita dall'art. 3.

Art. 5.

*Limiti all'esercizio del diritto di cronaca*

1. L'operatore della comunicazione, effettuata l'estrapolazione ai sensi dell'art. 4, si obbliga ad archiviare per un periodo di tre mesi esclusivamente le immagini utilizzate e trasmesse e a distruggere da subito tutte le immagini non utilizzate.

2. Gli operatori della comunicazione non possono utilizzare le immagini e le interviste per finalità pubblicitarie (quali sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, televendite, sovrimpressione di marchi commerciali, anche virtuali), per servizi giornalistici mandati in onda in abbinamento con marchi e/o scritte di aziende commerciali e industriali, per iniziative promozionali (quiz, giochi, concorsi a premio, lotterie, ecc.) e per attività di scommesse, nonché commercializzare le stesse immagini, cedendole o consentendo a terzi di utilizzarle in ogni modo e forma.

3. È fatto divieto agli operatori della comunicazione di effettuare nei confronti di altri operatori della comunicazione, collegamenti dallo stadio con qualsiasi mezzo, per la trasmissione in video, in audio e/o in audio-video di cronache, commenti ed interviste flash di aggiornamento.

Parte III

ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE

Art. 6.

*Autorizzazione e accredito*

1. È garantito l'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca agli operatori della comunicazione che risultino:

*a)* iscritti al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dell'Autorità; e

*b)* in possesso di una testata giornalistica registrata presso la Cancelleria del competente Tribunale; e

*c)* autorizzati dall'organizzatore della competizione nelle modalità specificate al successivo comma 2.

2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma 1, lettera *c)*, l'operatore della comunicazione deve trasmettere, all'inizio di ciascuna stagione sportiva, la domanda secondo lo schema all'uopo predisposto dall'organizzatore della competizione sulla base dei criteri di cui al presente articolo e preventivamente comunicato all'Autorità.

3. L'autorizzazione per l'accesso è rilasciata in favore dell'operatore della comunicazione per quegli stadi ove si disputano gare di società sportive del bacino di utenza oggetto del titolo abilitativo di cui la stessa emittente o fornitore di contenuti è titolare. L'operatore della comunicazione in ambito locale che intenda acquisire l'autorizzazione per gli eventi disputati da più organizzatori degli eventi medesimi, purché del suo bacino di utenza ambito territoriale legittimamente servito, ovvero gli operatori della comunicazione in ambito nazionale, devono elencare nella domanda da inoltrare all'organizzatore della competizione le società sportive per le quali l'autorizzazione stessa è richiesta.

4. L'autorizzazione può essere revocata dall'organizzatore della competizione per sopravvenuta perdita dei requisiti, con provvedimento adeguatamente motivato.

5. L'operatore della comunicazione autorizzato ai sensi dei precedenti commi è tenuto a chiedere l'accredito all'organizzatore dell'evento con un ragionevole preavviso rispetto alla disputa dell'evento, secondo le previsioni all'uopo adottate dall'organizzatore della competizione.

6. L'accredito può essere richiesto all'organizzatore della competizione dagli operatori della comunicazione per gli iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti ovvero, eccezionalmente, da persone munite di formale attestazione comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciato dal direttore responsabile della testata editoriale, nonché per i tecnici svolgenti attività di ripresa audiovisiva.

7. Per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, l'organizzatore della competizione può limitare il numero di accrediti all'interno dell'impianto sportivo per i soggetti indicati al precedente comma 6, da rilasciare a ogni operatore della comunicazione che ne abbia fatto richiesta, in misura comunque non inferiore a un addetto all'informazione e a due tecnici di ripresa.

8. Unitamente alla domanda di cui al precedente comma 2 devono essere consegnati i documenti che comprovino il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e l'indicazione dei soggetti di cui al comma 6, corredato dalle generalità complete e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti. L'autorizzazione non è cedibile a terzi e perde efficacia qualora, nel corso della stagione sportiva per la quale è rilasciata, l'operatore della comunicazione cessi o sospenda, per qualsiasi motivo, la sua attività. Ogni variazione dei documenti e dei dati di cui alla domanda di autorizzazione deve essere comunicata entro un termine ragionevole stabilito dall'organizzatore della competizione.
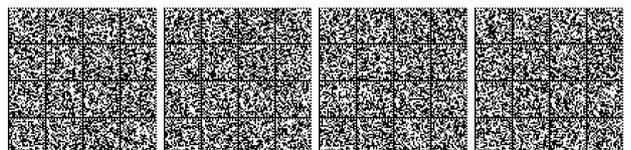
Art. 7.

*Ingresso agli impianti sportivi e interviste*

1. I soggetti accreditati sono tenuti al rispetto della disciplina del rapporto tra gli organi di informazione e l'organizzatore della competizione che quest'ultimo è tenuto a predisporre e pubblicare all'inizio di ogni stagione sportiva.

2. Nella disciplina di cui al precedente comma 1 sono previsti il termine entro cui i soggetti accreditati dovranno presentarsi all'impianto sportivo e le modalità di effettuazione dei controlli dei soggetti accreditati.

3. I soggetti accreditati devono occupare le postazioni loro assegnate e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni sulla permanenza all'interno dell'impianto all'uopo dettate dall'organizzatore della competizione nell'ambito della disciplina di cui al precedente comma 1.

4. Le interviste non possono essere effettuate prima che siano decorsi trenta minuti dal termine delle gare. Le interviste possono essere trasmesse esclusivamente nei telegiornali e devono essere ricomprese nella durata prevista dall'art. 3.

Parte IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 8.

*Attività di controllo e sanzionatoria*

1. L'organizzatore della competizione è competente a vigilare e adottare i conseguenti provvedimenti sulla base del proprio ordinamento in caso di inosservanza delle disposizioni dallo stesso adottate ai sensi dell'art. 7, comma 1 del presente regolamento.

2. L'Autorità provvede alla verifica del rispetto del presente regolamento, anche sulla base delle comunicazioni che di volta in volta gli organizzatori della competizione, gli organizzatori degli eventi e gli operatori della comunicazione invieranno nel corso della stagione sportiva.

3. In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento l'Autorità applica le sanzioni previste all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

**09A09879**

## COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

ORDINANZA 23 luglio 2009.

**Programma del commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre, 4 e 27/28 novembre 2008 - Vincolo risorse. (Ordinanza n. 17)**

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 22 OTTOBRE, 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari colpito dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari», con la quale viene nominato il Presidente della regione autonoma della Sardegna Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008, tra cui rientrano le alluvioni in Sardegna del 4 e 27-28 novembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3734 in data 16 gennaio 2009 «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008», con la quale i Presidenti delle regioni sono stati nominati Commissari delegati per il superamento dell'emergenza;

Vista la legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 «Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008» che stanzia una prima risorsa finanziaria di 20 milioni di euro;

Vista la legge regionale 21 novembre 2008, n. 16 «Modifica della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008) che stanzia una ulteriore risorsa finanziaria di 12 milioni di euro;

Atteso che la giunta regionale ha definito, sulla base delle risorse finanziarie sopra indicate, con DGR n. 61/1 del 6 novembre 2008, n. 67/2 del 28 novembre 2008, 69/27 del 10 dicembre 2008, le seguenti linee di intervento:

contributi a privati per i beni mobili - procedure istruttorie: a cura del Servizio di protezione civile e antincendio sulla base delle domande inviate dai comuni;

contributi a privati per i beni immobili - procedure istruttorie a cura delle amministrazioni comunali;

contributi alle attività produttive - procedure istruttorie a cura delle amministrazioni comunali;

contributi agli enti locali per le spese di prima emergenza ex legge regionale n. 28/1985 - procedure istruttorie a cura del Servizio di protezione civile e antincendio;

Atteso che la giunta regionale, con deliberazione n. 21/20 del 5 maggio 2009:

ha quantificato il fabbisogno finanziario complessivo desunto dalla ricognizione delle necessità finanziarie espresse nell'ambito delle diverse linee di intervento, che ammonta a complessivi € 73.576.672,14, così articolati per tipologie di intervento:

| Attività | Fabbisogno importi in € |
|---|---|
| LR 28/85 | 34.576.672,14 |
| Beni mobili | 14.000.000,00 |
| Beni immobili | 19.000.000,00 |
| Attività produttive | 6.000.000,00 |
| TOTALI | 73.576.672,14 |

ha definito come segue il quadro complessivo delle risorse finanziarie disponibili:

| Fonti finanziarie | Stanziamenti |
|---|---|
| Totale Fondi regionali: | 39.464.600,58 |
| Altre Fonti | |
| Fondi OPCM 3711 | 7.000.000,00 |
| Fondi OPCM 3734 | 6.875.671,21 |
| TOTALI Altre fonti | 13.875.671,21 |
| Totale complessivo | 53.340.271,79 |

ha definito un ordine di priorità nell'erogazione delle risorse disponibili, proponendo di richiedere al Commissario delegato la programmazione delle risorse commissariali per gli interventi di prima emergenza di cui alla legge regionale n. 28/1985, destinando l'importo complessivo di € 10.823.735,49 di cui 6 milioni di € a valere sui fondi della OPCM n. 3711/08 e l'importo di € 4.823.735,49 sulla OPCM n. 3734/09, secondo il seguente quadro finanziario;

Viste le ordinanze n. 11 del 15 maggio 2009 e n. 12 del 15 maggio 2009 con le quali sono stati condivisi i contenuti della predetta deliberazione della giunta regionale e sono state programmate, ad integrazione delle risorse finanziarie regionali, risorse commissariali per un importo complessivo di € 10.823.735,49, di cui € 6.000.000,00 a valere sui fondi della OPCM n. 3711/08 e € 4.823.735,49 sull'OPCM n. 3734/09, per le spese di prima emergenza sostenute dalle amministrazioni comunali a seguito degli alluvionali di ottobre e novembre, di cui alla legge regionale n. 28/1985;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 27/8 del 9 giugno 2009 con la quale, per il soddisfacimento integrale del fabbisogno sopra riportato, di cui alla citata DGR n. 21/20, è stato assegnato l'importo di € 6.000.000, stanziato dalla legge regionale 1/2009 art. 4, comma 35, per l'attuazione dei programmi di erogazione dei contributi a favore delle attività produttive ed è stato inoltre destinato l'importo di € 18.000.000,00 a favore dei contributi ai comuni per le spese di prima emergenza di cui alla legge regionale n. 28/1985, proponendo al Commissario di reperire la somma nel bilancio regionale d'intesa con l'Assessorato alla programmazione;

Vista la nota con cui l'Assessorato alla programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio prot. 4017 del 3 luglio 2009, ha comunicato che l'importo di € 18.000.000,00 è reperibile in conto residui dal capitolo SC06.0212 (U.P.B. S06.02.003) per € 14.880.000 ed in conto competenza dal capitolo SC08.0045. (U.P.B. S08.01.004) per l'importo di € 3.120.000,00;

Ritenuto di dover provvedere al vincolo dei predetti fondi del bilancio regionale al fine di consentire il soddisfacimento integrale dei fabbisogni espressi nell'ambito delle linee di intervento attivate a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre e novembre 2008;

Ordina:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ai fini dell'erogazione dei contributi ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 22 ottobre, 4 e 27/28 novembre 2008 per le operazioni di emergenza di cui alla legge regionale 21 novembre 1985, n. 28, è vincolato nel bilancio regionale l'importo di € 18.000.000,00, di cui € 14.880.000 in conto residui dal capitolo SC06.0212 (U.P.B. S06.02.003) e 3.120.000,00 in conto competenza del capitolo SC08.0045. (U.P.B. S08.01.004).

2. L'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvederà all'adozione dei conseguenti atti di variazioni del bilancio regionale finalizzati alla messa a disposizione dei fondi al Servizio di protezione civile per il pagamento delle spese di prima emergenza di cui alla legge regionale n. 28/1985.

3. È approvato, in via ricognitiva, il seguente quadro riepilogativo delle risorse finanziarie e delle relative assegnazioni alle linee di intervento attivate ai sensi delle OPCM n. 3711/08 e n. 3734/09 e delle legge regionale n. 15/2008 e legge regionale n. 16/2008, come di seguito riportate:

| **RISORSE FINANZIARIE STANZIATE** | |
|---|---|
| *Fondi regionali:* | |
| **Totale fondi regionali** | **€ 63.464.600,58** |
| | |
| *Fondi Commissario:* | |
| OPCM 3711 | € 6.000.000,00 |
| OPCM3734 | € 4.823.735,49 |
| **Totale fondi Commissario** | **€ 10.823.735,49** |
| | |
| **Totale risorse finanziarie** | **€ 74.288.336,07** |

| **ASSEGNAZIONI** | | | |
|---|---|---|---|
| **Linee di intervento** | **Importi** | **Fonte finanziaria** | |
| | | **Fondi commissario** | **Fondi regionali** |
| Spese prima emergenza LR 28/85 | € 35.288.336,07 | € 10.823.735,49 | € 24.464.600,58 |
| Contributi a privati per beni mobili | € 14.000.000,00 | | € 14.000.000,00 |
| Contributi a privati per beni immobili | € 19.000.000,00 | | € 19.000.000,00 |
| Contributi attività produttive | € 6.000.000,00 | | € 6.000.000,00 |
| **TOTALI ASSEGNAZIONI** | **€ 74.288.336,07** | **€ 10.823.735,49** | **€ 63.464.600,58** |

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 23 luglio 2009

*Il commissario delegato:* CAPPELLACCI

**09A09877**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nelio»

*Decreto n. 88 del 13 luglio 2009*

Procedura decentrata n. FR/V/0178/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario NELIO 5 mg compresse per gatti.

Titolare A.I.C.: Società Laboratoires Sogeval con sede in 200 Avenue de Mayenne-BP 2227 - 53022 Laval Cedex 9 (Francia).

Produttore responsabile rilascio lotti: officina Laboratoires Sogeval con sede in 200 Avenue de Mayenne-BP 2227 - 53022 Laval Cedex 9 (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola 1 blister da 10 cpr - A.I.C. n. 104054010;

scatola 2 blister da 10 cpr cad. - A.I.C. n. 104054022;

scatola 3 blister da 10 cpr cad. - A.I.C. n. 104054034;

scatola 5 blister da 10 cpr cad. - A.I.C. n. 104054046;

scatola 10 blister da 10 cpr cad. - A.I.C. n. 104054059;

scatola 20 blister da 10 cpr cad. - A.I.C. n. 104054061;

scatola 50 blister da 10 cpr cad. - A.I.C. n. 104054073.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: benazepril 4,60 mg (equivalente a benazepril cloridrato) 5 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti.

Indicazioni terapeutiche: in gatti di peso superiore a 2,5 kg per il trattamento dell'insufficienza renale cronica.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: ventuno mesi;

dopo la divisione della compressa: settantadue ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile.

Decorrenza ed efficacia: il presente decreto ha efficacia immediata.

**09A09872**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Desalone»

*Provvedimento n. 131 del 13 luglio 2009*

Specialità medicinale per uso veterinario DESALONE soluzione iniettabile, nella confezione: flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101765016.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - Via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: Variazione tipo IB: modifica:

*a)* del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A09867**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Micospectone».

*Provvedimento n. 129 del 13 luglio 2009*

Specialità medicinale per uso veterinario MICOSPECTONE polvere solubile uso orale, nelle confezioni:

10 buste da 10 g - A.I.C. n. 101596017;

barattolo da 250 g - A.I.C. n. 101596094;

barattolo da 3 kg - A.I.C. n. 101596094.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - Via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a tre mesi.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A09868**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baymec 1%» soluzione iniettabile.**

*Provvedimento n. 132 del 13 luglio 2009*

Specialità medicinale per uso veterinario BAYMEC 1% soluzione iniettabile per bovini e suini, nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103303018;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103303020;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103303032;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103303044;

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 103303057.

Oggetto:

variazione tipo II: riduzione tempi di sospensione per la specie suina;

variazione tipo II: modifica stampati.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works - Camlough Road - Newry - Co. Down BT35 6JP - Irlanda del Nord.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente la riduzione dei tempi di sospensione per la specie suina da 35 giorni a 18 giorni.

Pertanto i tempi di sospensione ora autorizzati sono i seguenti:

Bovini:

carne e visceri: 42 giorni;

latte: uso non consentito nelle vacche in lattazione che producono latte per il consumo umano. Non utilizzare nelle vacche da latte non in lattazione, incluse le giovenche da latte gravide entro i 60 giorni precedenti il parto.

Suini:

carne e visceri: 18 giorni.

È autorizzata altresì l'armonizzazione e modifica degli stampati del medicinale veterinario suddetto da parte degli «original CMS» a seguito di procedura di repeat use con la Francia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

**09A09869**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tiamix».**

*Provvedimento n. 133 del 13 luglio 2009*

Premiscela per alimenti medicamentosi TIAMIX nelle confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103436010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103436022.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Forlì - Via Don Eugenio Servadei, 16 - codice fiscale n. 00659370407.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II ridotta: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

Si autorizza, a seguito della presentazione degli studi di stabilità conformi alle linee guida VICH, la modifica del periodo di validità in confezionamento integro, dopo prima apertura e miscelato nel mangime.

Pertanto il periodo di validità ora autorizzato è il seguente:

validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: ventiquattro mesi;

validità dopo prima apertura: tre mesi;

validità dopo inserimento nel mangime: due mesi.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne l'inserimento della validità dopo la prima apertura e dopo inserimento nel mangime, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A09870**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vet-Ketofen»**

*Provvedimento n. 130 del 13 luglio 2009*

Specialità medicinale per uso veterinario VET-KETOFEN compresse per cani e gatti, nelle confezioni:

compresse da 5 mg - A.I.C. n. 101336055;

compresse da 10 mg - A.I.C. n. 101336028;

compresse da 20 mg - A.I.C. n. 101336042.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 002221300288.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito, come confezionato per la vendita.

È autorizzata la variazione tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, limitatamente alle confezioni compresse da 5 - 10 - 20 mg, concernente l'estensione di validità del prodotto finito da ventiquattro mesi a trentasei mesi.

Pertanto la validità ora autorizzata è la seguente: periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita: trentasei mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A09871**
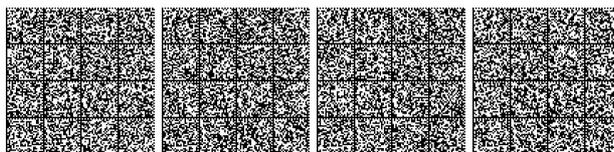
# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

## Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela Valcalepio, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca»;

Visto il parere favorevole della regione Lombardia sull'istanza di cui sopra;

Visto il regolamento n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e l'art. 6, paragrafo 4, della proposta di regolamento applicativo in materia di DOP e IGP, le cui disposizioni entrano in applicazione dal 1° agosto 2009;

Ha espresso, nella riunione del 21 e 22 luglio 2009, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministerile, la proposta dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Bergamasca», secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

---

ANNESSO

Art. 5.

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

3. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nel territorio amministrativo della regione Lombardia.

**09A09885**

## Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della indicazione geografica tipica dei vini a denominazione di origine controllata «Cortona».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio dei vini Cortona, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cortona»;

Visto il parere favorevole della regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 21 e 22 luglio 2009, presente il rappresentante della regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

---

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «CORTONA»

Art. 1.

*Denominazione e vini*

La denominazione d'origine controllata «Cortona» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Rosso, Chardonnay, Grechetto, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon Riserva, Merlot, Merlot Riserva, Sangiovese, Sangiovese Riserva, Syrah, Syrah Riserva, Vin Santo, Vin Santo Riserva e Vin Santo Occhio di Pernice.

Art. 2.

*Base ampelografica*

I vini a denominazione di origine controllata «Cortona» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

*«Cortona» Rosso*

Syrah: dal 50% al 60%, Merlot dal 10% al 20%, possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, fino ad un massimo del 30%.

*«Cortona» Chardonnay*

Chardonnay: minimo 85%, possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione nella regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

*«Cortona» Grechetto*

Grechetto: minimo 85%, possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione nella regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
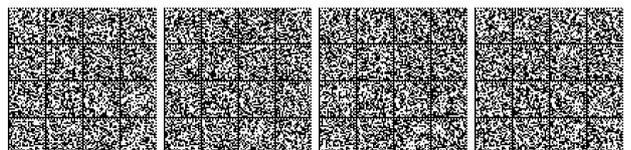
*«Cortona» Sauvignon*

Sauvignon: minimo 85%, possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione nella regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

*«Cortona» Cabernet Sauvignon e «Cortona» Cabernet Sauvignon Riserva*

Cabernet Sauvignon: minimo 85%, possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione nella regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

*«Cortona» Merlot e «Cortona» Merlot Riserva*

Merlot: minimo 85%, possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione nella regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

*«Cortona» Sangiovese e «Cortona» Sangiovese Riserva*

Sangiovese: minimo 85%, possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione nella regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

*«Cortona» Syrah e «Cortona» Syrah Riserva*

Syrah: minimo 85%, possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione nella regione, fino ad un massimo del 15%.

*«Cortona» Vin Santo e «Cortona» Vin Santo Riserva*

Trebbiano toscano, Grechetto e Malvasia bianca: da soli o congiuntamente minimo 70%, possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino uve provenienti da il Vitigno a bacca rossa Sangiovese vinificato in bianco previsto per la produzione dei vini «Cortona» fino ad un massimo del 30%.

*«Cortona» Vin Santo Occhio di Pernice*

Sangiovese, Malvasia nera: da soli o congiuntamente al 100%.

Art. 3.

*Zona di produzione delle uve*

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Cortona» ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla qualità di parte del territorio amministrativo del comune di Cortona. Tale zona è così delimitata: dalla località «Villa le Fosse», sita sulla strada provinciale Lauretana a ovest del ponte di Val Trito sul Torrente Mucchia e procedendo in senso orario per la linea immaginaria posta a quota 260 s.l.m. in direzione sudest si costeggiano le colline di «S. Lorenzo Rinfrena» «Molinaccio» fino al podere «Le Caselle» nei pressi della frazione di «Pietraia». Dal suddetto podere sempre seguendo la quota altimetrica di 260 s.l.m., in direzione del podere «Landrucci» fino ad incontrare la linea ferroviaria all'abitato di «Terontola». Da questo punto seguendo il lato destro della ferrovia Firenze-Roma in direzione sud fino ad incontrare il confine comunale nei pressi di «Casa Borgino».

Seguendo il confine comunale in direzione ovest per tutto il suo tratto al confine con l'Umbria e successivamente con la provincia di Siena in direzione della località «Fasciano» posta all'estremo ovest del confine comunale. Sempre seguendo quest'ultimo ad ovest della citata località di «Fasciano» si riprende la linea immaginaria posta a quota 260 s.l.m. e si costeggia la collina di Fasciano e Poggio Martino e di seguito, di «Gabbiano», «Fusigliano», «Coppello», «Il Loggio», «Rione» e «Poggio di Chiana», e sempre per la quota citata, in direzione della località «Cingano» e successivamente costeggiando «S. Martino alla Ruota» e «Le Chianacce». Ancora per la quota di riferimento dalle «Chianacce» in direzione di «Farneta» e proseguendo da «Poggio Bello» fino a chiudere l'intero territorio collinare del chiuso orientato ad ovest. Seguendo la citata quota di 260 s.l.m. si prosegue in direzione nord verso la località «Oppiello», «Podere S. Giovanni» fino alla frazione di «Creti» e piegando verso est fino ad avvolgere la collina di «Ronzano» e della «Fratticciola» ed ancora verso sudest in direzione di «Manzano» si costeggiano le colline delle «Gaggiole» e «Lombriciano» e quelle di «Montecchio» fino alla «Vecchia Fornace», ed oltre, fino ai colli del «Fondaccio» dove sempre a quota 260 m s.l.m. si incontra «Villa Le Fosse», punto di partenza. Ad eccezione del tratto, corrispondente alla linea ferroviaria ed al confine comunale per tutto il perimetro descritto fa fede unicamente la quota altimetrica di m 260 s.l.m. Partendo dalla Chiesa di «Mezzania» posta nel punto di incrocio fra la s.s. 71 ed il confine del comune di Cortona con quello di Castiglion Fiorentino, si segue, procedendo in senso orario per detto confine comunale in direzione nord fino all'altezza di «Casa La Ripa di Sotto» dove si incontra il punto di incrocio con la linea immaginaria di quota 700 s.l.m. Piegando verso sudest si procede per la suddetta linea immaginaria di quota 700 s.l.m. delimitando così tutte le colline, che viste da valle, sono poste a sinistra e successivamente a destra della città di Cortona, fino a raggiungere «Poggio alla Croce» a monte del «valico di Mercatale» sulla omonima strada provinciale. Da questo punto si segue la linea di crinale che costituisce lo spartiacque fra i bacini del Torrente Esse (Bacino dell'Arno) e del «Fosso di Rifalcio» (Bacino del Tevere). Per il suddetto crinale a monte del «Podere Renali» fino al confine comunale di Cortona con il comune di Tuoro sul Trasimeno. Seguendo il confine in direzione ovest fino ad incontrare, a monte della località «Borghetto» la linea ferroviaria Terontola-Perugia. Per questa linea ferroviaria, lato destro in direzione di Terontola fino a quest'ultima località dove detta ferrovia si innesta con la Roma-Firenze. Per la linea ferroviaria Roma-Firenze in direzione di Firenze, fino ad incontrare la strada campestre a valle di «Podere via Cupa». Seguendo questa strada fino ad incontrare la strada comunale Mucchia-Ossaia si svolta per quest'ultima in direzione di Ossaia per raggiungere dopo l'incrocio con la s.s. 71 la strada comunale che da «Ossia» porta al «Campaccio». Seguendo quest'ultima fino al ponte sul Torrente Esse dove si incontra la strada comunale che costeggia il citato torrente, si prosegue per questa in direzione di Camucia fino all'innesto sulla s.s. 71. Da questo punto si segue la s.s. 71 in direzione nord per tutto il suo percorso nel territorio di Cortona fino alla «Chiesa di Mezzania», punto di partenza.

Dalla chiesa di S. Agata alla Fratta posta a quota 260 m s.l.m. procedendo in senso orario si segue la linea immaginaria posta alla suddetta quota in direzione ovest e si costeggiano le colline di Fratta e S. Caterina e successivamente sempre per la sempre per la citata quota piegando in direzione nord e est si circoscrivono le due colline fino alla chiesa di Fratta, punto di partenza.

Art. 4.

*Norme per viticoltura*

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cortona» devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve specifiche caratteristiche di qualità. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi e insufficientemente soleggiati.

4.2. Densità d'impianto. Per i nuovi impianti e reimpianti realizzati, realizzati dopo il 1º settembre 1999, (data del decreto ministeriale di riconoscimento della DOC «Cortona»), la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 ceppi.
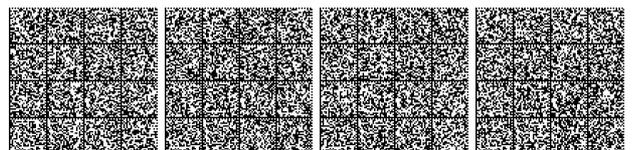
4.3. Forme di allevamento e sesti di impianto.

Le forme di allevamento consentiti sono l'alberello, il guyot, il cordone speronato, il capovolto ed in genere le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

4.4. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5. Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

| Tipologia | Produzione uva (tonnellate) | Titolo alcolometrico volumico tonn/ettaro naturale minimo % vol Cortona D.O.C. | **Titolo alcolometrico volumico tonn/ettaro naturale minimo % vol Cortona D.O.C. Riserva** |
|---|---|---|---|
| Rosso | 10 | 12,00 | ----- |
| Chardonnay | 9 | 11,00 | ----- |
| Grechetto | 9 | 11,00 | ----- |
| Sauvignon | 9 | 11,00 | ----- |
| Cabernet Sauvignon | 9 | 12,00 | 12.5 |
| Merlot | 9 | 12,00 | 12,5 |
| Sangiovese | 9 | 12,00 | 12,5 |
| Syrah | 9 | 12,00 | 12,5 |
| Vin Santo | 8 | 13 | 13 |
| Vin Santo Occhio di Pernice | 8 | 13 | ----- |

La produzione massima, in riferimento al singolo ceppo, non può superare quella che risulta fissata dal rapporto fra produzione massima medesima ed il numero di piante che, fermi restando i limiti massimi di cui all'art. 4.6 risultano impiantate ad ettaro.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per quantitativi di cui trattasi. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

*Norme per la vinificazione*

5.1. Zona di vinificazione e imbottigliamento. Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'appassimento delle uve, l'affinamento in bottiglia obbligatorio e le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio amministrativo del comune di Cortona. Tuttavia è consentito che le suddette operazioni di vinificazione e imbottigliamento siano effettuate in cantine situate fuori della zona di produzione delle uve, ma a non più di 2 km in linea d'aria dal confine della stessa e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

5.2. Correzioni.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosto concentrato, oppure con mosto concentrato rettificato, con crioconcentrazione od osmosi inversa.

5.3. Elaborazione.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali. Le tipologie «Vin Santo» devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino del 28% per il vino a denominazione di origine controllata «Cortona» Vin Santo e «Cortona» Vin Santo Riserva e del 35% per il vino a denominazione di origine controllata «Cortona» Vin Santo Occhio di Pernice. L'uva dovrà essere ammostata non prima del 15 dicembre dell'anno di raccolta per il «Cortona» Vin Santo e «Cortona» Vin Santo Riserva e, del 28 febbraio dell'anno successivo per il «Cortona» Vin Santo Occhio di Pernice. L'uva dopo il periodo di appassimento minimo deve essere ammostata comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve. È ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata.

5.4. Resa uva/vino e vino/ettaro. La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti: Produzione massima di vino:

| Tipologia | Resa uva/vino |
|---|---|
| Rosso | 70% |
| Chardonnay | 70% |
| Grechetto | 70% |
| Sauvignon | 70% |
| Cabernet Sauvignon e Cabernet Sauvignon Riserva | 70% |
| Merlot e Merlot Riserva | 70% |
| Sangiovese e Sangiovese Riserva | 70% |
| Syrah e Syrah Riserva | 70% |
| Vin Santo e Vin Santo Riserva | 35%* |
| Vin Santo Occhio di Pernice | 35%* |

* Con riferimento all'uva al giusto grado di maturazione ed al vino giunto a fine invecchiamento. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non l'80% per le tipologie bianche e rosse ed il 38% per le tipologie Vin Santo, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre i detti limiti decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

5.5. Immissione al consumo.

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

| Tipologia | Cortona D.O.C. (data relativa all'anno successivo alla vendemmia) | **Cortona D.O.C. Riserva (data relativa al secondo anno successivo alla vendemmia)** |
|---|---|---|
| "Cortona" Rosso | 31/03 | ------ |
| "Cortona"Chardonnay | 01/01 | ---- |
| "Cortona"Grechetto | 01/01 | ---- |
| "Cortona" Sauvignon | 01/01 | ----- |
| "Cortona" Cabernet Sauvignon | 31/03 | 1/11 |
| "Cortona" Merlot | 31/03 | 1/11 |
| "Cortona" Sangiovese | 31/03 | 1/11 |
| "Cortona" Syrah | 31/03 | 1/11 |
| Tipologia | Cortona D.O.C. (data realtiva al terzo anno successivo alla vendemmia) | Cortona D.O.C. Riserva (data relativa al quinto anno successivo alla vendemmia) |
| "Cortona" Vin Santo | 16/12 | 16/12 |
| Tipologia | Cortona D.O.C. (data relativa all'ottavo anno successivo alla vendemmia) | |
| Vin Santo Occhio di Pernice | 29/02 | |

L'immissione al consumo della tipologia «Cortona» Vin Santo può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia, a partire dalla data del 15 dicembre dell'anno di produzione delle uve. L'immissione al consumo della tipologia «Cortona» Vin Santo Riserva può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno cinque anni di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia a decorrere dalla data del 15 dicembre dell'anno di produzione delle uve. L'immissione al consumo della tipologia «Cortona» Vin Santo Occhio di Pernice può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno otto anni di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia a decorrere dalla data del 28 febbraio successivo a quello di produzione delle uve.

5.6. Invecchiamento.

La conservazione e l'invecchiamento delle tipologie «Vin Santo» devono avvenire in recipienti di legno della capacità non superiore a 100 litri per il «Cortona» Vin Santo e «Cortona» Vin Santo Riserva, ed in caratelli non superiore a 75 litri per il «Cortona» Vin Santo Occhio di Pernice.

I vini «Cortona» Riserva quali Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Merlot e Syrah devono essere sottoposti ad un periodo di maturazione di almeno ventiquattro mesi (minimo dodici mesi in legno e minimo quattro mesi in bottiglia), a partire dal 1° di novembre dell'anno di raccolta delle uve.

Le date dell'inizio e della fine del periodo di maturazione in contenitori di legno devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina. I prodotti in maturazione in contenitori di legno potranno essere temporaneamente trasferiti in altri recipienti, non di legno, previa annotazione nei registri di cantina e con l'obbligo di rispettare comunque il periodo minimo di stazionamento in legno.

Art. 6.

*Caratteristiche al consumo*

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

*«Cortona» Rosso:*

colore: da rosso rubino a granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, elegante;

sapore: secco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

*«Cortona» Chardonnay:*

colore: giallo paglierino;

odore: sentore fruttato con sottofondo leggermente aromatico;

sapore: secco ed armonico, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

*«Cortona» Grechetto:*

colore: giallo paglierino;

odore: fresco, delicato, caratteristico, leggermente aromatico;

sapore: secco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

*«Cortona» Sauvignon:*

colore: giallo paglierino;

odore: profumo intenso elegante caratteristico con sottofondo aromatico;

sapore: secco ed armonico, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

*«Cortona» Cabernet Sauvignon e «Cortona» Cabernet Sauvignon riserva:*

colore: da rosso rubino a granato;

odore: intenso, caratteristico, speziato;

sapore: pieno ed armonico, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. per la Riserva;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l e minimo 28 g/l per la Riserva.

*«Cortona» Merlot e «Cortona» Merlot riserva:*

colore: rosso granato vivo talvolta con qualche riflesso violaceo, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;

odore: sentore di piccoli frutti, con eventuale lieve nota di erbaceo;

sapore: secco ed armonico e pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. per la Riserva;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l e minimo 28 g/l per la Riserva.

*«Cortona» Sangiovese e «Cortona» Sangiovese riserva:*

colore: da rosso rubino, tendente al rosso aranciato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, intenso ed elegante;

sapore: secco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:12,50% vol. per la Riserva;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l e minimo 25 g/l per la Riserva.

*«Cortona» Syrah e «Cortona» Syrah riserva:*

colore: da rosso rubino a granato;

odore: caratteristico, elegante;

sapore: secco ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol. per la Riserva;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l e minimo 28 g/l per la Riserva.

*«Cortona» Vin Santo:*

colore: da giallo dorato all'ambrato intenso;

odore: intenso etereo caratteristico di frutta matura;

sapore: ampio e vellutato con intensa rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% di cui almeno 2% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

acidità volatile massima: 1,6 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
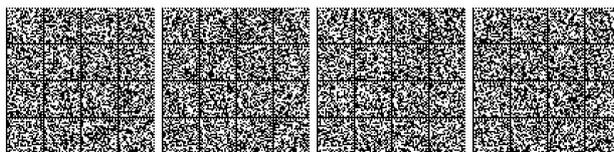
*«Cortona» Vin Santo Riserva:*

colore: da giallo dorato all'ambrato intenso;

odore: intenso etereo caratteristico di frutta matura;

sapore: ampio e vellutato con intensa rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00 % di cui minimo 14,50% svolto e minimo 2,50% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

acidità volatile massima: 1,6 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

*«Cortona» Vin Santo Occhio di Pernice:*

colore: tra ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'età;

odore: intenso, ricco, complesso, di frutta matura ed altre sfumature; sapore: fine, persistente con retro gusto dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% di cui minimo 15,00% svolto e minimo 4,50% da svolgere;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

acidità volatile massima: 1,6 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

In relazione alla conservazione dei vini a denominazione di origine controllata «Cortona» in recipienti di legno, il sapore degli stessi può rivelare lieve sentore di legno

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare i limiti dell' acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Art. 7.

*Etichettatura designazione e presentazione*

7.1. Qualificazioni.

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2. Menzioni facoltative.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.3. Caratteri e posizione in etichetta.

Le menzioni facoltative esclusi il marchio e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

7.4. Annata.

Nell'etichettatura dei vini «Cortona» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

7.5. Vigna.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge per tutte le tipologie dei vini indicate all'art. 1.

Art. 8.

*Confezionamento*

8.1. Volumi nominali. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale nei formati fino a 18 l. Per le tre tipologie di Vin Santo sono consentiti solo recipienti di capacità da 0,375 a 0,750 litri.

8.2. Tappatura e recipienti.

Per la tappatura dei vini è obbligatorio il tappo raso bocca di sughero o altro idoneo materiale previsto dalle normative vigenti, con l'eccezione dei vini con riferimento al Riserva ove è obbligatorio solo il tappo raso bocca di sughero. Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie Vin Santo, è ammessa la chiusura con tappo a vite.

**09A09886**

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Elenco dei Comuni catastali della provincia di Trento per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.**

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 33 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, si rende noto che, per i Comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale in relazione alle variazioni di coltura derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

Nell'elenco allegato i Comuni catastali sono riportati in ordine alfabetico secondo il Comune amministrativo di appartenenza.

Gli elenchi delle particelle interessate, indicanti la coltura, la classe, la superficie e i redditi dominicale e agrario, sono consultabili presso ciascun Comune interessato, presso i competenti Uffici del Catasto e sul sito Internet della Provincia Autonoma di Trento, OPENKat all'indirizzo: http://www.openkat.it

Ai sensi dell'art. 2, comma 33 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, e degli articoli 2, comma 2, 20 e 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni può essere presentata:

all'Ufficio del Catasto competente, una segnalazione di incoerenza dei dati riguardanti la qualità di colturale iscritta negli atti del Catasto Fondiario sulla base delle dichiarazioni rese ad AGEA o ad altri organismi pagatori per i contributi agricoli;

ricorso, avverso la variazione dei redditi, innanzi alla Commissione Tributaria di l° Grado di Trento. L'eventuale ricorso in carta legale, deve essere notificato all'Ufficio del Catasto competente entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, per consegna diretta, ovvero a mezzo Ufficiale giudiziario o mediante invio del ricorso a mezzo servizio postale con spedizione in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento. Entro trenta giorni successivi alla data di presentazione, il ricorrente deve depositare presso la Commissione Tributaria il ricorso secondo le modalità previste dall'art. 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
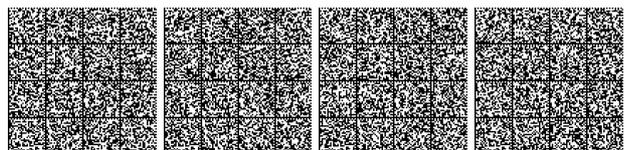
ALLEGATO

| Comune Amministrativo | Comune Catastale |
|---|---|
| Dimaro | CARCIATO |
| Dimaro | DIMARO |
| Male' | ARNAGO |
| Male' | BOLENTINA |
| Male' | MAGRAS |
| Male' | MALE' |
| Male' | MONTES |
| Mezzana | MENAS |
| Mezzana | MEZZANA |
| Ossana | OSSANA |
| Otise' | ORTISE' |
| Pellizzano | CASTELLO OSSANA |
| Pellizzano | PELLIZZANO |
| Pellizzano | TERMENAGO I° |
| Valforiana | VALFLORIANA |
| Varena | VARENA |
| Vigo di Fassa | VIGO DI FASSA |

**09A09880**

## CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

### Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento o furto di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazione n. 559 del 16 luglio 2009, il dirigente dell'area ha disposto la cancellazione delle seguenti imprese dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:

| marchio | Denominazione | Sede | Punzoni restituiti | Punzoni smarriti |
|---|---|---|---|---|
| 744 FI | POLI E MACINAI S.N.C | FIRENZE | 9 | - |
| 983 FI | L.A.M.A. S.N.C. DI STRAMBI FRANCO E C. | GREVE IN CHIANTI | 5 | - |
| 1003 FI | BIONDI ALESSANDRO | SCANDICCI | 4 | 2 |
| 1075 FI | FANFANI ALESSANDRO | FIESOLE | 7 | 5 |
| 1137 FI | ARGENTI FIRENZE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | BAGNO A RIPOLI | 2 | 2 |
| 1146 FI | L'AURIGA DI CEPPATELLI LUCIA | FIRENZE | 4 | - |
| 1253 FI | TERRENI GRAZIANO E COLICHINI EDO S.N.C. IN LIQUIDAZIONE | EMPOLI | 7 | - |
| 1316 FI | FABBRICA ARGENTERIA ETRURIA S.R.L. SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE | FIRENZE | 4 | - |
| 1752 FI | ABBATE ANDREA | FIRENZE | 2 | - |
| 1796 FI | PESCI ANDREA | FIRENZE | 1 | - |

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «smarriti» o «rubati», qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di commercio di Firenze

**09A09864**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-091) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
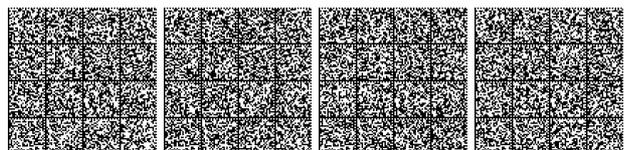
**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
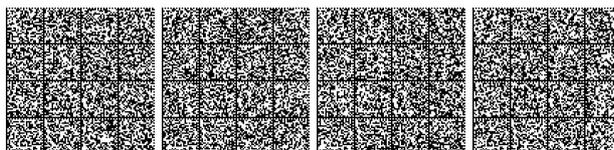
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € | **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € | **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € | **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € | **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € | **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € | **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € | **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € | **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € | **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.